



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 16 del 21 FEB. 2011

OGGETTO: APPELLO INNANZI AL C.G.A. REGIONE SICILIANA "FERRARA ANGELO, FERRARA CONCETTA E FERRARA GIUSEPPE C/PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA". AUTORIZZAZIONE AL SIG. PRESIDENTE A STARE IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO AD UN LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.200,00.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO, nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	<b>RICEVUTO</b>	<u>NO</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	<b>TERRANOVA</b>	<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	<b>BISIGNANO</b>	<u>NO</u>
4.	Assessore Sig. Renato	<b>FICHERA</b>	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	<b>CATALFAMO</b>	<u>SI</u>
6.	Assessore Sig. Carmelo	<b>TORRE</b>	<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	<b>MONEA</b>	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	<b>SCHEMBRI</b>	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	<b>DI BARTOLO</b>	<u>NO</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	<b>CUSUMANO</b>	<u>SI</u>
11.	Assessore Dott. Maria	<b>PERRONE</b>	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	<b>MARTELLI</b>	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	<b>D'AGOSTINO</b>	<u>SI</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	<b>VENTIMIGLIA</b>	<u>SI</u>

Assume la Presidenza DOTT. ROSARIO CATALFAMO

Partecipa il Segretario Generale CONR. DOTT. GIUSEPPE SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

### DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente DOT. ROSARIO CATALFANO  
stanto l'urgenza di provvedere in merito, propone  
che la presente delibera sia dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti  
della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti  
dichiara la presente delibera immediatamente  
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1°Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche

Dirigente dott. Antonino Calabrò

**Oggetto:** Appello innanzi al C.G.A. Regione Siciliana “Ferrara Angelo, Ferrara Concetta e Ferrara Giuseppe c/ Provincia Regionale di Messina”. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell’Ente. Impegno di spesa di €2.200,00.

### PROPOSTA

**PREMESSO** che con atto notificato l’11/11/2010, i sigg. Ferrara Angelo, Ferrara Concetta e Ferrara Giuseppe hanno proposto appello innanzi al C.G.A. R.S. contro questa Provincia Regionale di Messina per ottenere la riforma della sentenza n.2127/10 emessa dal TAR Sicilia sez.CT  
**CONSIDERATO** che è necessario per questo Ente costituirsi anche in questo grado del giudizio per resistere alle domande di controparte;

**CHE** pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a costituirsi in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge, per resistere alle domande di controparte;

**DATO ATTO** che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 2.200,00= al lordo degli oneri di legge, che a tal fine deve essere impegnata al codice cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta in 1/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010;

**VISTO** il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

**VISTO** il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE**

**DELIBERI di:**

**PRENDERE ATTO** di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

**AUTORIZZARE** il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso innanzi al C.G.A.R.S. dai sigg. Ferrara Angelo, Ferrara Concetta e Ferrara Giuseppe contro quest'Ente, con atto notificato in data 11/11/10, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**DARE ATTO** che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 2.200,00= al lordo degli oneri di legge;


**IMPUTARE** la somma complessiva di € 2.200.00= al cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta in 1/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010;

**DEMANDARE** al Dirigente del 1° Dipartimento U.D. Affari Legali la responsabilità della gestione tecnico- finanziaria della pratica;

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1 Ricorso in appello innanzi al CGARS


Il Responsabile dell'Unità Operativa



---


Addi, 18 GEN. 2011

IL DIRIGENTE



---

Visto: Il Presidente e l'Assessore



---

18 GEN 2011

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 18 GEN. 2011.

IL DIRIGENTE

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 26 GEN. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE  
il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 26 GEN. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE  
il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Allegato all'atto del

Responsabile: I DIP. II U.D - Affari legali, risorse um

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER APPELLO INNANZI  
AL C.G.A. FERRARA ANGELO, CONCETTA E GIUSEPPE  
C/PROV.

DELIBERA DI GIUNTA del  
Immediatamente Eseguita

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2260 Art. 0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (1010903) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, RIVALUTAZ INTERESSI LEGALI, SPESE DI CAU**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
<b>A1</b>	Stanziamiento di bilancio	1.800.000,00	5.518.887,16
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 20-01-2011	+	
<b>A</b>	Stanziamiento Assestato	= 1.800.000,00	5.518.887,16
<b>B</b>	Impegni di spesa al 20-01-2011	- 17.450,00	17.450,00
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 20-01-2011	-	
<b>C</b>	Disponibilita' (A - B - B1)	= 1.782.550,00	5.501.437,16
<b>D</b>	Impegno 17/2011 del presente atto	- 2.200,00	2.200,00
<b>E</b>	Disponibilita' residua al 20-01-2011 (C - D)	= 1.780.350,00	5.499.237,16

Fornitore: **40131 DIVERSI LORO SEDI**

Visto di regolarita' contabile attestante la  
copertura finanziaria

(Per l'Ufficio Impegni e Pareri)

(Il Dirigente II^ Dip. P.U.D.)  
Dr. Antonino Calabro'

MESSINA, 11/20-01-2011

Letto confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

**L'ASSESSORE ANZIANO**

f.to DOT. CARNELO TORRE

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to COMM. DOT. GIUSEPPE SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

f.to \_\_\_\_\_

Messina li, \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

f.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione \_\_\_\_\_ pubblicata all'Albo di questa Provincia il \_\_\_\_\_ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materiale elencato al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 21 FEB. 2011

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

URGENTE

Avv. CARMELO BRIGUGLIO COPIA  
Via S. Maria Alemanna, 5  
- 98122 MESSINA -  
Tel. 090.717652 - Fax 090.672254  
e-mail: avvbriguglio@tin.it

ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA  
REGIONE SICILIANA IN S.G. - PALERMO

Ricorso in appello

URGENTE

nell'interesse del sig. ANGELO FERRARA, nato a Messina il 19.5.1964 (cod. fisc. FRR NGL 64E19 F158A) residente a Santa Teresa di Riva (Me) in via Regina Margherita n. 521, della sig.ra CONCETTA FERRARA, nata a Santa Teresa di Riva (Me) il 18.1.1957 (cod. fisc. FRR CCT 57A58 I311V), residente a Furci Siculo (Me) in via Caio Duilio n. 8, e della sig.ra GIUSEPPA FERRARA, nata a Messina il 13.8.1955 (cod. fisc. FRR GPP 55M53 F158J), residente a Messina in via Caio Duilio n. 2, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmelo Briguglio (cod. fisc. BRG CML 45E16 D824F) e Nunziato Antonio Medina (cod. fisc. MDN NZT 68H13 F158R), entrambi del Foro di Messina, e con questi elettivamente domiciliati in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89 presso Alessandra Allotta, i quali ai fini delle comunicazioni inerenti al presente procedimento indicano il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvcarnelebriguglio@cnfpec.it ed il seguente numero di fax 090/672254, giusta procura speciale rilasciata a margine del presente atto,

contro

il COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA, in persona del suo Sindaco pro-tempore, in primo grado rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Germana Logorelli ed elettivamente domiciliato in Catania, via Aloi n. 46, presso lo studio dell'Avv. Mariano Lo Giudice;

e

Noi sottoscritti sigg.ri Concetta Ferrara Gluseppa Ferrara e Angelo Ferrari conferiamo mandato per rappresentare e difenderci nel presente giudizio d'appello dinanzi al C.G.A. per la Regione Siciliana in S.G. di Palermo con ogni più ampio potere e facoltà di legge ivi compreso quello di sottoscrivere il presente atto, sia unitamente che disgiuntamente, agli Avv.ti Carmelo Briguglio e Nunziato Antonio Medina, entrambi del Foro di Messina, e con questi eleggiamo domicilio in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89 presso la sig.ra Alessandra Allotta.  
Ai fini delle comunicazioni i sottoscritti procuratori e difensori indicano, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvcarnelebriguglio@cnfpec.it ed il seguente numero di fax: 090-672254.  
Previamente informati ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, quali titolari del trattamento dei dati personali, autorizziamo i predetti procuratori e difensori ad utilizzarli e comunicarli a collaboratori, sostituti e domiciliatari ed a diffonderli nei limiti pertinenti al presente incarico.

*Firma Concetta Ferrara*  
*Firma Gluseppa Ferrara*  
*Firma Angelo Ferrari*

Vere ed autentiche sono le firme.

*Carmelo Briguglio*  
*Nunziato Antonio Medina*

Ufficio Unico per il Conto di Assegni Pubblici  
11/63 URGENTE 11/11/10  
4/74 007917/A03 02  
20/55 FERRARA AN BRIGUGLIO C  
0/47 PROVINCIA REGIONALE MESSINA  
37/39

17 NOV. 2010

MO

la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del suo Presidente pro-tempore, in primo grado rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Tusa ed elettivamente domiciliata in Catania, via Federico De Roberto n. 31, presso lo studio dell'Avv. Rosalia Capone;

e

**L'ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Viale Alcide de Gasperi n. 81, Palermo;

e nei confronti

dell'**UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Viale Alcide de Gasperi n. 81, Palermo;

e

della sig.ra **ADELINA CASPANELLO**, nata a Santa Teresa di Riva (Me) il 10.12.1932 (Cod. Fisc.: CSP DLN 32T50 I311N), in primo grado rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Amato, e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Catania via Luigi Capuana n. 32 -  
*interveniante ad adiuvandum* -

**per l'annullamento e/o la riforma**

della **sentenza n. 2127/2010 reg. sen.** resa inter partes dal T.A.R. Sicilia Sezione Staccata di Catania Sezione II<sup>a</sup>, pubblicata in data 04.06.2010 e non notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso integrato da motivi aggiunti iscritto al n. 1025/2008 R.G..

**INFATTO:**

Con ricorso e tre successivi atti di motivi aggiunti gli odierni appellanti, comproprietari di un terreno sito in località Bucalo del Comune di Santa Teresa di Riva individuato in catasto al fg. 10 part.lla 612 della superficie catastale di mq. 2.770, hanno impugnato dinnanzi al T.A.R. Catania gli atti di approvazione di una variante al Piano di Fabbricazione comunale nonché di localizzazione per la realizzazione su parte di detto terreno della nuova sede del Liceo Scientifico.

In particolare, col ricorso introduttivo sono state impugunate:

- **le comunicazioni del 28.2.2008** afferenti l'avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sul terreno in questione;
- **la nota dell'8.2.2008** con la quale la Provincia Regionale di Messina ha trasmesso al Comune di Santa Teresa di Riva il progetto preliminare dell'opera al fine dell'approvazione della relativa variante urbanistica;
- **il relativo parere tecnico favorevole del 6.2.2008** reso dal competente Dipartimento provinciale sul progetto medesimo;
- **la nota del 16.11.2006** con la quale la predetta Provincia ha richiesto l'assegnazione di area per la realizzazione dell'edificio da destinare al Liceo Scientifico;
- **altra nota ivi richiamata del 23.6.2006** ma dal contenuto ignoto;
- **la conseguente nota comunale del 28.11.2006** con la quale, in riferimento a detta realizzazione, il Comune richiedeva il relativo progetto;
- **l'atto deliberativo della predetta Provincia Regionale, di**

numero e data ignoti, con il quale era stato approvato il Piano Triennale OO.PP. nella parte in cui comprendeva e prevedeva la costruzione di detta nuova sede del Liceo Scientifico.

Con i primi motivi aggiunti sono stati impugnati:

- **la deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Teresa di Riva n. 6 del 29.4.2008** con la quale è stata adottata la Variante al Programma di Fabbricazione per la nuova sede del Liceo Scientifico; i relativi pareri della C.E.C., del 22.4.2008, e dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, del 7.3.2008 e del 18.7.2007; e la determina dirigenziale n. 26 del 7.2.2008 della Provincia Regionale di Messina dal contenuto ignoto.

Con i secondi motivi aggiunti sono stati impugnati:

- **la deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Teresa di Riva n. 58 del 30.9.2008** avente ad oggetto "*Approvazione definitiva della Variante al Programma di Fabbricazione per la nuova sede del Liceo Scientifico*", ed ove esistente il provvedimento espresso di approvazione regionale della suddetta Variante urbanistica o il silenzio assenso e/o approvazione tacita regionale eventualmente formatasi sulla predetta Variante urbanistica, per l'inutile decorso dei termini previsti dall'art. 19 comma 2 e ss. del DPR n. 327/2001 e s.m.i. entro cui sarebbero dovute intervenire le determinazioni dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Con i terzi motivi aggiunti sono stati impugnati:

- **la deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Teresa di Riva n. 33 dell'11.7.2009** avente ad oggetto "*Approvazione definitiva Variante al Programma di Fabbricazione per la nuova sede del Liceo*

Scientifico. Presa atto del termine per il silenzio assenso dell'avvenuta approvazione della variante parziale", nonché il silenzio assenso e/o approvazione tacita della predetta Variante urbanistica da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, formatisi per l'inutile decorso dei termini previsti dal'art. 19, commi 2 e seguenti, del DPR n. 327/2001 e s.m.i., entro cui sarebbero dovute intervenire le determinazioni dell'Assessorato medesimo.

Nel giudizio ha proposto intervento *ad adiuvandum* la sig.ra Adelina Caspanello, mentre si sono costituiti sia il Comune di Santa Teresa di Riva che la Provincia Regionale di Messina, l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e l'Ufficio del Genio Civile di Messina i quali hanno chiesto il rigetto sia del ricorso e dei motivi aggiunti che dell'intervento *ad adiuvandum*.

All'udienza pubblica del 21.04.2010 la causa è stata trattenuta in decisione e, con sentenza n. 2127/2010 reg. sen., depositata in segreteria in data 04.06.2010, il T.A.R. Catania Sezione II<sup>a</sup> ha rigettato il ricorso ed i motivi aggiunti, condannando i ricorrenti e l'interveniente, in solido fra loro, alle spese processuali in favore pro-quota delle amministrazioni resistenti liquidate in complessive euro 2.000.

Detta sentenza, a dispetto della sua apparente lunghezza, contiene una brevissima ed erronea e/o inidonea motivazione delle ragioni del rigetto del ricorso, nonché un'altrettanto sintetica, ripetitiva, stereotipata ed ancora erronea e, comunque, inidonea motivazione del rigetto di tutti i motivi aggiunti.

Inoltre, il TAR non ha esaminato tutti i motivi di censura proposti in

prime cure dai sigg.ri Ferrara.

La predetta sentenza è, perciò, errata e meritevole di essere annullata e/o riformata per i seguenti

#### MOTIVI

ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLE  
RISULTANZE DOCUMENTALI - ERRONEA CONSIDERAZIONE E  
VALUTAZIONE DELLE CENSURE PROPOSTE COL RICORSO INTRODUTTIVO -  
DIFETTO DI MOTIVAZIONE. OMESSO ESAME E MANCATA PRONUNCIA DI  
CENSURE PROPOSTE IN PRIME CURE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI  
CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO ART. 112 C.P.C..

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza) rilevando che:

*"Alla luce della vista normativa gli atti impugnati si appalesano esenti dalla proposte censure.*

*Invero i proprietari dei terreni in questione hanno depositato numerose memorie in cui esternavano le loro ragioni.*

*Il consiglio comunale del comune intimato con delibera del 29.4.08 n. 6, anche in relazione a ciò ha indicato puntualmente le ragioni della scelta del sito per la realizzazione del liceo scientifico.*

*E comunque anche in dettaglio le censure proposte risultano infondate e da rigettare.*

*Per quanto riguarda le censure proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, è da rigettare la censura che contesta la superficie in quanto il DM 18.12.75 prevede solo un indice minimo di determinazione delle aree da destinare al parcheggio.*

*E' da rigettare anche la censura che si riferisce alla definizione di "sito di attenzione" atteso che tale definizione non comporta divieto di edificazione.*

*E anche le altre censure si appalesano infondate atteso che:*

*a) il finanziamento dell'opera è stato disposto con il cd. Leasing finanziario;*

*b) la scelta di realizzare l'opera (il liceo scientifico già aveva sede nel comune intimato) nel sito in questione risale alla decisione del consiglio provinciale nel momento in cui è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche che, secondo l'avviso del Collegio, si appalesa esente dalle censure nei confronti dello stesso mosse sia perché il richiamo alle violazioni di legge si appalesa inesatto , sia perché la scelta risulta adeguatamente motivata (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 03 novembre 2008 , n. 5478);*

*c) parte degli atti impugnati hanno certamente natura di atti endoprocedimentali, perciò non sono autonomamente impugnabili (cfr: T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 11 gennaio 2010 , n. 270; TAR Cagliari, Sent. n.2103/2006).".*

Le suddette argomentazioni, addotte dal TAR, si risolvono, invero, nella pedissequa ed immotivata adesione alle difese spiegate dalla Provincia Regionale con memoria depositata il 7.4.2010.

Tale motivazione della sentenza è però, per un verso, contraddittoria e, per altro verso, errata e, comunque del tutto inidonea, a supportare il disposto rigetto del ricorso.

a) Contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, quindi, non è stata

garantita ai sigg.ri Ferrara una utile partecipazione procedimentale e, soprattutto, negli atti impugnati non sono state affatto indicate in maniera puntuale le ragioni della scelta del sito.

Ragioni che andavano, invece, puntualmente esternate proprio in ragione della natura degli atti impugnati (variante singola per la realizzazione di una singola opera pubblica), per come peraltro riconosciuto, in vicenda analoga, anche da codesto Ecc.mo CGA con **decisione n. 964/2010** nella quale è stato affermato che *"...a maggior ragione, ponderazione del sacrificio imposto al privato ed obbligo di rendere ragione della scelta devono essere, tanto più, scrupolosamente osservati, nel caso in cui si tratti di una variante specifica, con rinnovata imposizione del vincolo finalizzato all'esproprio e, tuttavia, per la realizzazione di un'opera prima non prevista, al di fuori della ordinaria programmazione urbanistica."*

Per rendersi conto di ciò non si può fare a meno di rammentare i fatti che hanno segnato l'iter procedimentale (sicuramente illegittimo) seguito dal Comune e dalla Provincia resistenti.

Se è vero, infatti, che gli appellanti hanno depositato ben due memorie procedimentali (in data 17.7.2007 ed in data 17.12.2007) in cui esternavano le loro ragioni, non è affatto corretto che il Consiglio Comunale di S. Teresa di Riva con la deliberazione n. 6 del 29.4.2008 abbia adeguatamente indicato e spiegato le ragioni della scelta del sito ed abbia motivato anche in ordine alle osservazioni presentate dai sigg.ri Ferrara.

Nessun riferimento a dette osservazioni o al loro contenuto, neppure indirettamente, si rinviene infatti in quel deliberato consiliare.

E, comunque, quanto alle ragioni della scelta del sito, che il TAR afferma possano rinvenirsi in detta deliberazione, non si possono certamente ricondurre al preliminare intervento, prettamente politico, dell'Assessore al ramo (neppure dei Consiglieri), il quale, riferendo dinanzi al Consiglio e compiacendosi per una iniziativa che sarebbe dovuta gravare interamente sulla Provincia Regionale di Messina che l'aveva programmata, ha concluso ritenendo opportuno supportare (ovviamente con l'adozione della necessaria variante urbanistica di competenza comunale) detta iniziativa della Provincia circa la realizzazione della nuova sede del Liceo Scientifico.

Quella deliberazione, però, nulla dice in merito alle ragioni della scelta del sito, non spiegando perché un edificio scolastico come un Liceo Scientifico (avente notoriamente valenza comprensoriale nell'ambito di ricadenza dei paesi del versante jonico) debba localizzarsi proprio nel Comune di Santa Teresa di Riva, non dotato di area con conforme destinazione urbanistica, anziché in altro Comune, non potendosi ovviamente tale scelta ritenere condizionata dalla preesistenza di altro Liceo nel medesimo Comune; né si spiega perché tra le tante aree disponibili del territorio comunale siano state scelte proprio quelle di proprietà dei sigg.ri Ferrara; né si spiega perché un tale intervento possa ricadere in "sito d'attenzione pericolosità idraulica"; né, ancora, si spiega perché le aree interessate dal progetto, e segnatamente quelle di realizzazione, del connesso parcheggio (che interessa il terreno di proprietà dei ricorrenti) debbano essere estese ben mq. 1100 in più rispetto alla dotazione considerata sufficiente dalla legge e che avrebbe consentito la

realizzazione del Liceo senza interessare il terreno in questione; né si spiega l'interesse pubblico alla realizzazione del Liceo con riguardo alle necessità, affatto documentate, dell'utenza scolastica ed in relazione al costo dell'intervento (calcolato in € 5.620.000,00) per il quale non viene neppure indicata la fonte del finanziamento.

D'altro canto, sul punto, la sentenza è anche contraddittoria perché, dopo aver affermato che la motivazione della scelta del sito sarebbero da rinvenire in detta deliberazione consiliare, al contempo e nella stessa pagina 15 si contraddice affermando che la scelta di realizzare l'opera nel sito in questione risalirebbe alla decisione del Consiglio Provinciale, nel momento in cui essa è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche, e, quindi, a molto tempo prima che gli appellanti ne ricevessero notizia.

Ora, se fosse vero che la scelta del sito è stata fatta, appunto, "a monte" già dal Consiglio Provinciale (delibera n. 124 del 7.9.2007), ancor prima di informare i sigg.ri Ferrara, non si può riconoscere alcuna utilità partecipativa alle comunicazioni inviate loro dal Comune con note prot. nn. 3292, 3293 e 3294 del 28.2.2008 al fine di poter modificare una decisione già presa e, tanto meno, assumerebbero rilievo le motivazioni (per come rilevato insussistenti) del deliberato consiliare n. 6 del 29.4.2008.

Oltretutto, tale ricostruzione comporta l'ulteriore conseguenza, già rilevata in primo grado, che l'intervento sarebbe stato localizzato sul terreno in questione ancor prima del suo inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche della Provincia Regionale 2007/2009.

Ma soprattutto il TAR non ha considerato che, nella specie, risultava provato che la scelta di localizzare l'intervento sul terreno di proprietà dei

sigg.ri Ferrara risaliva a molto tempo prima che gli interessati venissero coinvolti, seppur soltanto formalmente, nell'iter procedimentale.

Infatti, nel corso del mese di giugno dell'anno 2007 gli appellanti avevano ricevuto dalla Provincia Regionale di Messina le note prot. n. 19453 e 19545 del 15.6.2007, pervenute il 19.6.2007, con le quali si comunicava loro l'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo (equivalente a dichiarazione di pubblica utilità) relativo alla costruzione, in località Bucalo, di un Liceo Scientifico da realizzarsi proprio sul predetto terreno di loro proprietà, e con le quali venivano informati della necessità di procedere, all'uopo, alla successiva espropriazione di detto terreno.

I sigg.ri Ferrara, per il tramite del proprio legale, avevano formulato con nota del 16.7.2007, protocollata il 17.7.2007, pertinenti osservazioni, con le quali avevano contestato dette note evidenziandone l'assoluta illegittimità sotto svariati profili.

Le argomentazioni esposte dai sigg.ri Ferrara coglievano nel segno, tant'è che con nota prot. n. D5/32713 del 24.10.2007, inviata per conoscenza anche al Comune di Santa Teresa di Riva, la Provincia Regionale di Messina 5° Dipartimento - Edilizia, Ufficio Edilizia Scolastica, nel riscontrare dette osservazioni, ne condivideva integralmente il contenuto e comunicava la revoca delle proprie note del 15.6.2007 osservando che l'avvio del procedimento di redazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001, sarebbe potuto avvenire solo dopo l'approvazione della variante allo strumento urbanistico di competenza del Comune (in sostanza, riconoscendo l'insussistenza della

indispensabile conformità urbanistica dell'area di proprietà dei ricorrenti per la realizzazione del suddetto Liceo Scientifico).

Area che più avanti gli appellanti, a dispetto di tale intendimento manifestato dalla Provincia Regionale, avrebbero scoperto essere stata però già precedentemente e definitivamente prescelta, addirittura mediante inserimento dell'intervento in questione nel citato Programma Triennale delle OO.PP. della Provincia 2007/2009 (giusta deliberazione n. 124 del 7.9.2007).

Scelta che, invero, risultava essere stata effettuata, addirittura, ancor prima di tale inserimento nel Piano Triennale, attraverso un "anomalo" e risalente concerto, tra il Comune e la Provincia Regionale resistenti, del quale gli appellanti erano stati tenuti all'oscuro.

La localizzazione dell'opera, infatti, era stata ancor prima decisa (non si sa da chi e come) mediante una interlocuzione tra Provincia e Comune estrinsecatasi in alcune note, mai comunicate ai sigg.ri Ferrara, ed in particolare nella nota prot. n. 39014 del 16.11.2006 (avente ad oggetto *"richiesta assegnazione area per la realizzazione di un edificio da destinare a Liceo Scientifico"*) con la quale la Provincia Regionale di Messina - 5° Dipartimento 1° Ufficio Dirigenziale, facendo seguito ad altra nota prot. 7399 del 23.6.2006 (di cui si sconosce contenuto ed Autorità emanante), significava al Comune di Santa Teresa di Riva che *"questo ufficio ha verificato che, nell'area prevista dal programma di fabbricazione destinata a scuola dell'obbligo, è possibile realizzare un istituto di n. 20 aule didattiche, oltre le aule speciali e la palestra, da destinare a Liceo Scientifico. Per quanto sopra si chiede a codesta amministrazione la*

*variante allo strumento urbanistico vigente. Si allega planimetria in scala 1:1000 con i dati tecnici relativi alla superficie e alla volumetria"; nonché nella nota prot. n. 18227 del 28.11.2006 (avente ad oggetto "realizzazione di edificio da destinare al Liceo Scientifico: richiesta progetto") con la quale il Comune di Santa Teresa di Riva, in riscontro alla predetta nota della Provincia, scriveva che "Questo Comune intende proseguire e perfezionare, per la parte di propria competenza, il procedimento necessario per addivenire alla localizzazione e realizzazione del nuovo edificio da destinare a sede del Liceo Scientifico. A tale scopo si richiede a Codesta spettabile Provincia di voler inviare al più presto il progetto definitivo dell'opera perché possa essere sottoposta al Consiglio Comunale al fine di operare la necessaria variante allo strumento Urbanistico...".*

Stando al tenore delle suddette note, quindi, contrariamente a quanto si voglia far credere, la scelta del sito ove ubicare il Liceo Scientifico è avvenuta - peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dalle amministrazioni resistenti, allorché la precedente destinazione a scuola dell'obbligo contenuta nel P. di F. era scaduta - senza preventivamente informare i sigg.ri Ferrara che da ciò era interessato anche il terreno di loro proprietà, e neanche successivamente detta scelta localizzativa ha motivato in ordine alle numerose argomentazioni svolte dai sigg.ri Ferrara; sicché, a ben vedere, l'iter procedimentale seguito ha avuto l'esclusivo fine di ubicare comunque su tale terreno il progetto dell'edificio scolastico in questione.

Infatti, nonostante con nota del 17.12.2007 gli appellanti avessero evidenziato le ragioni per le quali sul terreno di loro proprietà non si sarebbe potuto reiterare un vincolo espropriativo scaduto e che era già

gravato per circa trent'anni, il Comune con note prot. nn. 3292, 3293 e 3294 del 28.2.2008 comunicava agli odierni appellanti l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 327/2001, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini della realizzazione del Liceo sul terreno di loro proprietà, attraverso l'adozione di variante allo strumento urbanistico (?!?).

In definitiva, i sigg.ri Ferrara sono stati avvisati dal Comune di Santa Teresa di Riva con note del 28.2.2008 solo dopo che il progetto preliminare, che localizzava sul loro terreno la realizzazione della sede del nuovo Liceo Scientifico, era stato approvato in linea tecnica dalla Provincia Regionale di Messina (con parere n. 5/08 del 6.2.2008) e da questa trasmesso, con nota prot. n. 4584 dell'8.2.2008, al Comune di Santa Teresa di Riva per l'adozione della relativa Variante allo strumento urbanistico, con riserva di validazione successiva a detta variante, e quindi sicuramente dopo che la scelta del sito era stata effettuata.

\* \* \* \* \*

b) Il TAR ha anche errato a rigettare la censura con la quale si contestava la superficie impegnata dal progetto dell'opera ed il mancato contemperamento tra interesse pubblico ed interesse privato.

Con quella censura gli appellanti avevano lamentato che la previsione progettuale conteneva un surplus, non giustificato, di parcheggi e che, invece, ben avrebbe potuto escludersi dalla previsione progettuale il terreno di loro proprietà (su cui ricadeva detto surplus) e realizzare comunque l'opera pubblica nel rispetto delle dotazioni di aree a parcheggio previste dal DM 18.12.1975.

Il vizio dedotto, e non superato dalla laconica motivazione di rigetto addotta dal TAR, consisteva nel fatto che non risultava essere stata specificamente motivata la necessità di tale maggiore dotazione di aree a parcheggio (ben 1100 mq in più) rispetto agli standard di legge.

La statuizione di rigetto sul punto, infatti, non affronta il nodo cruciale della questione della mancanza di motivazione di tale maggiore dotazione di parcheggi e non consente di comprendere quale particolare ragione giustificativa (che andava necessariamente esternata, anche in ossequio ai principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, potendosi nella specie contemperare l'interesse pubblico, alla realizzazione dell'opera, e quello privato degli appellanti, alla conservazione del terreno di loro proprietà non indispensabile per detta realizzazione) avesse la P.A. di impegnare aree così eccedenti rispetto a quelle ritenute sufficienti dal legislatore.

Anche per questo la sentenza è errata e va riformata.

\* \* \* \* \*

c) Il TAR ha pure errato nel ritenere che fosse da rigettare la censura che si riferiva alla definizione di "*sito di attenzione*" dell'area in questione.

Contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, però, detta censura non deduceva affatto la inedificabilità dell'area, quanto piuttosto l'assoluto difetto di istruttoria, la mancata considerazione di tutti gli elementi concretamente rilevanti nel caso di specie e l'ulteriore mancanza di motivazione in relazione alle caratteristiche del sito segnalate, a più riprese, dall'Ufficio del Genio Civile.

In definitiva, è stata dedotta e lamentata la necessità di apposite ed

approfondite indagini, nella specie non effettuate, per verificare la compatibilità di detta area con le previsioni del PAI; indagini assolutamente mancanti ma che, in ragione della natura di variante urbanistica riconnessa all'approvazione del progetto, avrebbero dovuto necessariamente precedere detta approvazione. E' stata dedotta, quindi, la mancanza dei necessari pareri, studi ed indagini necessari non per l'opera in sé, ma per il valore di strumento urbanistico che l'approvazione del progetto funzionalmente dispiega.

Anche sotto tale aspetto, quindi, la sentenza impugnata è errata non essendo stato correttamente percepito dal TAR il motivo di censura e conseguentemente non avendo, il Giudice di prime cure, affrontato la questione proposta con tale doglianza.

\* \* \* \* \*

d) Il TAR, poi, ha errato nell'affermare, senza che di ciò vi fosse traccia in alcuno degli atti e provvedimenti amministrativi impugnati, che il finanziamento dell'opera sarebbe stato disposto con il c.d. Leasing finanziario. Anzi, in quegli atti non è neppure indicata la fonte del finanziamento.

Piuttosto, ancora oggi da notizie giornalistiche (cfr. articolo dal titolo "S. Teresa di Riva Viste le vicende finanziarie di Palazzo dei Leoni Rischia di rimanere sulla carta il progetto del liceo scientifico" apparso sul Quotidiano "Gazzetta del Sud" di Venerdì 17 settembre 2010 – Messina Ionica pag. 31) si apprende che non vi è alcuna certezza in ordine alla esistenza del finanziamento ed alle modalità per reperire le risorse finanziarie per realizzare un'opera per la quale è previsto un costo,

calcolato sommariamente, di ben € 5.620.000,00.

Il Giudice di prime cure, quindi, ha ritenuto sussistente un indispensabile presupposto (certezza della copertura finanziaria) assolutamente incerto ed, invero, ancora oggi insussistente.

\* \* \* \* \*

e) Il TAR ha errato anche a ritenere che la censura svolta avverso il Programma Triennale delle OO.PP. della Provincia Regionale fosse infondata perché la scelta del sito sarebbe stata adeguatamente motivata e sia perché il richiamo alle disposizioni di legge violate sarebbe inesatto.

Quanto alla insussistenza di un'adeguata motivazione della scelta del sito si è già ampiamente detto sopra e non appare necessario, qui, ripetersi. Nessuna delle motivazioni che dovevano sorreggere una variante singola si ravvisa negli atti impugnati e, certamente, la circostanza che un Liceo Scientifico già ha sede nel Comune intimato non costituisce titolo preferenziale per la ubicazione in detto Comune di un nuovo Liceo Scientifico (trattandosi di un istituto scolastico comprensoriale che ben potrebbe essere allocato in altro Comune del comprensorio ionico), ed in ogni caso non giustifica la sua ubicazione proprio sul terreno di proprietà degli appellanti.

Il TAR, inoltre, non ha tenuto in considerazione quanto puntualmente dedotto con la censura in questione e, cioè, il fatto che allorquando è stata effettuata la scelta localizzativa dell'intervento (16.11.2006: tempo in cui la Provincia Regionale di Messina aveva già inviato al Comune di Santa Teresa di Riva, appunto con nota del 16.11.2006, la Planimetria ed i dati tecnici relativi alla superficie ed alla

volumetria dell'intervento) mancava la indefettibile previsione dell'opera nel Piano Triennale del OO.PP. della Provincia, essendovi stata inserita solo nel Piano 2007/2009 (approvato a settembre del 2007 con delibera n. 124).

Così come, il TAR non ha tenuto in considerazione l'ulteriore decisivo rilievo, dedotto con la censura in questione, che al tempo di approvazione del Piano Triennale OO.PP. 2007/2009 non era stata ancora approvata in sede regionale l'indispensabile relativa destinazione/previsione urbanistica, risultando quindi assolutamente mancante la conformità urbanistica e, quindi, illogica ed illegittima la inclusione dell'intervento in questione al primo posto del relativo settore.

Con tali motivi si è dedotto, in sostanza, che per procedere alla progettazione e localizzazione dell'opera è necessario che essa venga preliminarmente legittimamente inserita nel Piano Triennale delle OO.PP.

Orbene, a fronte di tali puntuali doglianze, ovviamente, a nulla rileva la eventuale erronea indicazione – nel ricorso di primo grado – delle norme che regolavano l'istituto e fissavano detti principi nella precedente disciplina vigente in Sicilia (l.r. n. 21/85), posto che quelle disposizioni, per quanto d'interesse, sono state anche successivamente tutte trasfuse e riproposte dal legislatore nell'art. 14 della l. n. 109/94 e s.m.i. nel testo coordinato con le norme recate dall'art. 1 della l.r. siciliana n. 20/2007 e con le ll.rr. di modifica, sostituzione ed integrazione, e nell'art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., lasciando immutata la rilevanza del vizio sostanzialmente e correttamente dedotto.

Dunque, il TAR non avrebbe potuto omettere di esaminare la portata

sostanziale della doglianza sulla base del rilievo, invero ininfluenza, dell'inesatto richiamo della norma epigrafata, senza considerare che a quella se ne erano sostituite altre analoghe e di identico contenuto (sopra indicate), dovendosi comunque verificare se, nella specie, fosse stato, o meno, concretamente viziato l'ordine procedimentale e se mancasse l'indefettibile presupposto dell'inclusione dell'opera nel Piano Triennale e della conforme destinazione urbanistica per poter procedere alla progettazione e localizzazione dell'intervento sul terreno in questione.

D'altronde, la censura era stata, in tali termini ampiamente dedotta ed esplicitata in primo grado.

Anche sotto tale profilo, perciò, la sentenza impugnata è errata e merita di essere riformata.

\* \* \* \* \*

f) Il TAR ha inoltre genericamente affermato che parte degli atti impugnati avrebbero natura di atti endoprocedimentali e, perciò, non sarebbero autonomamente impugnabili.

L'assunto è per un verso errato ed infondato e, per altro verso, irrilevante.

E' infondato perché gran parte delle note ed atti impugnati col ricorso introduttivo concernono l'approvazione del progetto preliminare dell'opera, riguardano la richiesta di assegnazione dell'area ed il provvedimento deliberativo di approvazione del Piano Triennale delle OO.PP. della Provincia Regionale in cui era compresa la costruzione della nuova sede del Liceo Scientifico, e quindi a ben vedere sono proprio gli atti di localizzazione dell'opera e scelta del sito d'intervento, avverso i quali si

sono concentrate le specifiche censure al riguardo proposte col ricorso introduttivo.

Laddove, poi, sono state impugnate le note comunali con le quali si comunicava ai sigg.ri Ferrara l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, è del tutto evidente che, in ragione dei motivi dedotti, esse andavano impuginate immediatamente, posto che col ricorso sono state proposte censure che escludevano in radice qualsiasi legittima ubicazione sul terreno di proprietà degli appellanti dell'opera pubblica in questione ed individuavano vizi che concernevano siano la scelta localizzativa che la stessa possibilità di procedere alla approvazione della relativa variante urbanistica.

Il rilievo del TAR è, poi, ininfluenza perché, a ben vedere, con i primi, i secondi ed i terzi motivi aggiunti sono stati impugnati tutti gli atti successivi della sequenza procedimentale (delibere comunali consiliari e approvazione tacita regionale) nelle quali si è sostanziata l'adozione ed approvazione della relativa variante urbanistica specifica, col sistema semplificato previsto dall'art. 19 del DPR n. 327/2001 e s.m.i., occorrente per la realizzazione dell'opera sul sito prescelto, appuntando avverso detti atti successivi, non solo in via derivata, ma anche in via diretta ed immediata la riproposizione dei medesimi motivi già proposti col ricorso introduttivo oltre alla proposizione di altre specifiche censure riguardanti i nuovi atti.

Anche sul punto, perciò, la sentenza merita di essere riformata.

\* \* \* \* \*

h) Il TAR, poi, in palese violazione dell'art. 112 c.p.c. e del

principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non si è neppure preso cura di esaminare tutti i motivi di censura proposti dai sigg.ri Ferrara col ricorso introduttivo.

A ben vedere, il TAR ha esaminato, e per come sopra dimostrato erroneamente rigettato, solo parte del primo, del secondo e del quinto motivo del ricorso introduttivo, mentre ha completamente omesso di esaminare il terzo, il quarto ed il sesto motivo di censura proposti in ricorso.

Così facendo sono state tralasciate dal primo Decidente fondamentali censure che, a parere di questa difesa, avrebbero condotto al sicuro accoglimento del ricorso.

Per rendersi conto di ciò e per meglio apprezzare la fondatezza di tutti i motivi dedotti col ricorso introduttivo (sia di quelli solo parzialmente esaminati che di quelli di cui è stato integralmente omesso l'esame) che, a ben vedere, era meritevole di essere accolto, detti motivi vengono qui di seguito tutti integralmente riportati per essere, anche alla luce delle censure sopra svolte avverso le erronee statuizioni della sentenza, (ri)esaminati ed accolti da codesto Ecc.mo C.G.A.:

**<< I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. E DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 10/1990 E S.M.I. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E PERPLESSITÀ. INCOMPETENZA.**

La nota della Provincia regionale di Messina prot. n. 39014 del 16.11.2006, che richiama la precedente nota prot. n. 7399 del 23.6.2006, e la successiva nota del Comune di Santa Teresa di Riva prot. n. 18227 del 28.11.2006, con le quali i predetti Enti hanno proceduto alla localizzazione del progetto del Liceo Scientifico sul terreno di proprietà del ricorrenti sono, innanzi tutto, illegittime per difetto di motivazione.

Com'è noto gli Enti resistenti, nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano l'edilizia scolastica, godono in ordine alla localizzazione delle aree di

un potere discrezionale che, però, non esime l'Amministrazione dal compiere tali scelte secondo criteri di ragionevolezza ed esternando le ragioni delle proprie determinazioni, sicché devono ritenersi illegittimi gli atti di localizzazione che non contengano una specifica motivazione del perché si scelgano determinate aree e non altre (C.G.A., 22.3.93, n. 117).

Invero, non par dubbio che, nella specie, la Provincia Regionale ed il Comune avrebbero dovuto esternare le ragioni della scelta compiuta, ed in particolare la prima avrebbe dovuto spiegare perché l'edificio del Liceo Scientifico in questione debba realizzarsi necessariamente proprio nel Comune di Santa Teresa di Riva (che peraltro allo stato non possiede un'area avente conforme destinazione urbanistica ed essendo scaduti i vincoli del precedente Strumento urbanistico e non ancora approvato il nuovo) anziché in altro Comune; ed il Comune di Santa Teresa di Riva, invece, avrebbe dovuto spiegare perché tra le tante aree disponibili del territorio comunale, ove localizzare l'intervento, si è ritenuto di scegliere proprio quelle di proprietà dei ricorrenti (nessuna scelta comparativa tra aree, quindi, è stata effettuata).

Tra l'altro nella specie, ben avrebbero potuto contemperarsi gli opposti interessi pubblico e privato sol che si consideri che per quanto risulta dagli "elaborati grafici" e dalla "relazione tecnica" del progetto preliminare, sul terreno di proprietà dei ricorrenti individuato in catasto al fg. 10 par.lla 612 dovrebbero realizzarsi quasi esclusivamente dei parcheggi a servizio dell'edificio scolastico.

Ma siccome, per come risulta dalla predetta "relazione tecnica" – Tav. 1 è stato previsto un surplus di parcheggi, stante che a fronte di mq. 2520,00 di parcheggi richiesti la superficie dei parcheggi in progetto è di ben 3600,00 mq., non v'è dubbio che ove non fossero stati previsti detti **parcheggi in eccedenza per circa mq 1.100 ben avrebbe potuto escludersi dalla previsione progettuale il terreno di proprietà dei ricorrenti** e realizzare comunque l'opera pubblica con una diversa e meno invadente previsione progettuale.

Inoltre, da nessuna delle note impugnate si rinvergono ragioni o motivazioni sull'interesse pubblico concreto ed attuale, con riguardo anche alle necessità dell'utenza e popolazione scolastica, alla realizzazione di tale nuova sede del Liceo Scientifico, per la cui costruzione tra l'altro, da quanto risulta dal "calcolo sommario di spesa" – Tav. 9 del progetto preliminare si prevede un costo sommario di € 5.620.000,00, senza che sia stata neppure indicata la fonte del finanziamento.

Tra l'altro si consideri che in ordine agli *Interventi nel settore dell'edilizia scolastica ed universitaria* il recente Decreto 22.2.2008 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale Pubblica Istruzione, relativo al Programma di spesa di due programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche nel settore dell'edilizia scolastica destinati agli Enti obbligati (province e comuni) per la realizzazione di interventi negli edifici scolastici di ogni ordine e grado, non prevede alcun finanziamento alla Provincia Regionale di Messina da realizzarsi nel Comune di Santa Teresa di Riva.

Invero, una adeguata motivazione risultava oltremodo necessaria perché l'allocazione del Liceo Scientifico sul terreno di proprietà dei ricorrenti finisce, senza alcuna plausibile ragione, con il determinare una ingiustificata discriminazione tra aree ugualmente disponibili ed idonee (sia nell'ambito dello stesso Comune che di altri Comuni), compromettendo definitivamente quelle dei ricorrenti e salvaguardandone altre, che nel tempo hanno avuto, invece, una destinazione che ne consente il pieno sfruttamento edilizio a fini privati.

Sul punto in giurisprudenza si è più volte statuito, tra l'altro, che l'Amministrazione, nell'esercizio del potere di individuazione delle aree ove allocare un'opera pubblica, non può prescindere da una valutazione delle caratteristiche dell'area prescelta (cosa che, nella specie, sembra essere stata del tutto trascurata, stante che per quanto risulta dalla **"Conclusioni"** della **Relazione Geologica preliminare** del progetto - Tav. 3: *"Sulla base di quanto precedentemente esposto e dei dati attualmente disponibili, dal punto di vista geolitologico si ritiene che l'area d'interesse progettuale, nel complesso, sia idonea all'edificabilità. Detta idoneità è comunque subordinata alla verifica della compatibilità dell'area con le previsioni del P.A.I. 2006, da accertare a seguito di uno specifico specialistico studio idraulico, essendo la zona d'interesse progettuale classificata quale **sito d'attenzione pericolosità idraulica**"; tant'è che per quanto risulta da notizie giornalistiche apparse sul quotidiano la Gazzetta del Sud del 10.11.2002 la Scuola Elementare di via Florentino, realizzata su terreni limitrofi a quelli ove ora si vorrebbe realizzare il nuovo Liceo Scientifico, risulta chiusa da tempo dopo che sono stati accertati cedimenti nelle strutture portanti a causa della friabilità del terreno (alluvionale) su cui a suo tempo è stata costruita), in relazione ai vari elementi concretamente rilevanti nel singolo caso, e dall'esternare, conseguentemente, una adeguata motivazione, dimodochè a fronte di una pluralità di scelte possibili (pluralità di zone residenziali) deve esternare le*

ragioni della scelta, anche in relazione al sacrificio del diritto di proprietà dell'espropriando rispetto alle diverse soluzioni possibili (cfr. **TAR Catania sez. II, 19.4.1994 n. 649; C.G.A. 13.7.1999 n. 335; TAR Catania Sezione III, 22.6.2007 nn. 1080/07, 1081/07, 1082/07, 1083/07 e 1084/07**).

A ciò aggiungasi che nella specie, per quanto risulta dalle note impugnate, non esiste nessun atto deliberativo di individuazione dell'area sulla quale localizzare l'opera pubblica in questione, e pertanto l'area di proprietà dei ricorrenti individuata in catasto al fg. 10 part.lla 612 è stata indicata con le menzionate note, in maniera del tutto irrituale, da soggetto incompetente (cfr. **TAR Catania Sez. I 15.7.1999 n. 1339**) tant'è che nella "relazione illustrativa" del progetto dell'opera si afferma candidamente che tale scelta è stata effettuata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Santa Teresa di Riva, anziché, come avrebbe dovuto essere, dal Consiglio Comunale ex art. 10 l. n. 412/1975.

Da qui un primo trocante profilo di illegittimità che investe le note impugnate con le quali si è proceduto alla localizzazione sul terreno in questione del progetto per la realizzazione della nuova sede del Liceo Scientifico.

**II) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, 9 E 11 DELLA L.R. N. 10/91 E S.M.I. E DEGLI ARTT. 7 E SEGG. DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.- MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO.**

Senza recedere dal superiore motivo, poi, le suddette note, con le quali si è proceduto alla localizzazione dell'edificio del nuovo Liceo Scientifico sul terreno di proprietà del sigg.ri Ferrara, sono illegittime per violazione delle norme sopra epigrafate che garantiscono agli interessati la partecipazione al procedimento sin dal suo inizio.

Per rendersi conto di ciò occorre tenere presente che la nel procedimento di scelta delle aree da adibire a sede di un nuovo edificio scolastico, la delibera comunale di localizzazione costituisce un antecedente logico e necessario rispetto alla delibera della commissione provinciale per l'edilizia scolastica, alla quale spetta esclusivamente la valutazione della rispondenza alle esigenze specifiche del settore dell'area già prescelta dall'Amministrazione, secondo prospettive di ordine urbanistico-edilizio; pertanto il provvedimento del Comune deve precedere la richiesta di approvazione da parte della Commissione e, quindi, la successiva eventuale fase di progettazione.

Orbene, per quanto risulta dalle impugnate note della Provincia Regionale e del Comune resistenti, ai ricorrenti non è stata consentita la partecipazione a

tale fase autonoma e preliminare conclusasi con la localizzazione dell'intervento, già effettuata sin dal novembre del 2006, allorquando la Provincia Regionale di Messina (con nota del 16.11.2006) trasmise al Comune di Santa Teresa di Riva la planimetria con i dati tecnici relativi alla superficie e alla volumetria della nuova sede del Liceo Scientifico allocata, appunto, sull'area indicatale dal Comune, tra cui il terreno di proprietà dei ricorrenti, ed il Comune (con nota del 28.11.2006) manifestò la propria intenzione di perfezionare il procedimento e sollecitò l'invio del relativo progetto definitivo dell'opera onde procedere alla variante allo strumento urbanistico.

Stando così le cose, è indubbio che nella specie i provvedimenti di localizzazione non sono stati preceduti dalla necessaria preventiva comunicazione ai ricorrenti dell'avvio del procedimento ex art. 8 e segg. L.R. 10/1991 e s.m.i., diversa ed autonoma rispetto agli adempimenti partecipativi di cui al DPR n. 327/2001.

In altri termini, la scelta di localizzazione è stata presa a priori senza fare interloquire e partecipare nel momento di tale scelta i proprietari interessati (al quali la prima comunicazione dell'esistenza di un procedimento che riguardava il loro terreno è stata data solo con le note della Provincia regionale di Messina del 15.6.2007 (poi revocate), vale a dire oltre un anno dopo che la scelta di localizzazione era stata effettuata dalle Amministrazioni resistenti.

Ma è noto che, per un evidente principio di effetto utile, l'avviso di avvio deve essere inviato prima, e non dopo, che vengano fatte le scelte di localizzazione, rendendosi altrimenti inutile il simulacro di avviso di avvio (e, si noti, non di conclusione) del procedimento.

Invero, la necessità di una valida comunicazione di avvio del procedimento ablativo (effettivamente anteriore al suo inizio), anche in ipotesi di dichiarazione di pubblica utilità implicita, è ormai unanimemente riconosciuta in giurisprudenza (cfr. **Ad. Pl. Cons. Stato 15/9/99 n. 14; Ad Pl. Cons. Stato 24.1.2000 n. 2; Cons. Stato, sez. VI, 20.01.2000 n. 276; Cons. Stato sez. IV, 28.1.2000 n. 413**).

Al riguardo è stato inoltre precisato che *"...Al cittadino deve essere consentito di partecipare al procedimento che lo riguarda e di concorrere alla determinazione in concreto del contenuto del provvedimento finale; pertanto, l'obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento imposto all'Amministrazione dall'art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 sussiste (a maggior*

ragione) nei casi in cui sia previsto uso di discrezionalità amministrativa, sia essa pura o tecnica, dovendosi in quest'ultimo caso accertare determinati presupposti di fatto, ai quali il privato può certamente dare il suo valido apporto..." (Cons. Giust. Amm., 29.11.1999, n. 617) e che "...I procedimenti sottratti alle regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo sono specificamente individuati in via normativa; pertanto, ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, la Pubblica amministrazione ha l'obbligo di dare comunicazione di avvio in ordine a qualsiasi procedimento non espressamente contemplato tra quelli esclusi dall'art. 13 legge cit...." (Cons. Stato, sez. VI, 20.01.2000, n. 271).

Né si venga a sostenere che, nella specie, i provvedimenti impugnati non sarebbero comunque annullabili, a causa della mancata comunicazione di avvio del procedimento, in virtù del disposto dell'art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.l., giacché non si verte in tema di provvedimenti vincolati e, comunque, pur trattandosi di scelte discrezionali, non è affatto palese che detti provvedimenti non avrebbero potuto avere un contenuto diverso da quello adottato.

Piuttosto, la intervenuta scadenza dei vincoli del P. di F., sin dal 31.12.1993, avrebbe dovuto indurre il Comune e la Provincia resistenti a non ritenere affatto che la scelta dovesse ricadere sul terreno in questione.

Da qui un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

### **III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 5.8.1975 N. 412. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DEI PRESUPPOSTI.**

I provvedimenti di localizzazione sono poi illegittimi perché sono stati adottati sul presupposto erroneo che l'area in questione, quantunque non destinata a scuola superiore, avesse comunque destinazione a scuola dell'obbligo.

Invece, sull'area in questione erano da tempo scaduti i vincoli apposti dal P. di F. e non erano ancora efficaci quelli del PRG adottato e restituito per la rielaborazione senza approvazione.

Infatti, il Comune di Santa Teresa di Riva - già dotato di un P. di F. approvato con D.A. n. 38 dell'8.3.1979, i cui vincoli, tenendo conto delle proroghe di legge, sono scaduti il 31.12.1993 - con delibere consiliari n. 16 e 17 del 16 e 17 maggio 1997 ha adottato il nuovo PRG trasmettendolo, nel febbraio 1999, all'assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per la relativa approvazione.

Quest'ultimo, con nota n. 2065 del 2.6.2000, ai fini dell'esame del Piano e perché risultassero intellegibili gli emendamenti apportati, ha chiesto al Comune l'invio dei deliberati consiliari (52,53,54 e 55 del 1995) relativi agli emendamenti

recati dal Consiglio Comunale, così interrompendo i termini di legge per l'esame assessoriale del piano che, a seguito dell'invio (con nota sindacale prot. n. 6688 dell'8.6.2000) di quanto richiesto, hanno preso a decorrere dall'8.6.2000.

L'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente non ha, però, approvato il PRG e, con nota prot. n. 33324 del 25.5.2001, lo ha restituito al Comune per la rielaborazione parziale in conformità al parere del CRU n. 405 del 19.4.2001 e del Gruppo XXX n. 22 del 28.12.2000.

In ordine alla destinazione urbanistica dei terreni di proprietà dei ricorrenti interessati dalla localizzazione della sede del nuovo Liceo Scientifico e dal relativo procedimento di esproprio si può, quindi, concludere che:

**a) nel vecchio P. di F.** la part.lla n. 612 del foglio di mappa 10 ricadeva tutta in Zona Territoriale Omogenea F2 (attrezzature pubbliche) con destinazione specifica Scuola dell'Obbligo.

Tale **vincolo**, però, non è più vigente, giacché **scaduto** alla data del **31.12.1993.**

**b) nel P.R.G. adottato, ma non approvato,** e restituito per la rielaborazione, invece, la predetta part.lla n. 612 del foglio di mappa 10 risulta per la maggiore superficie "Zona destinata a Verde" e per due minori superfici, rispettivamente, "Zona destinata a Parcheggio Pubblico" e "Zona F2 con destinazione specifica Scuola dell'Obbligo" (cfr. copia del certificato destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Santa Teresa di Riva il 13.12.1999).

Anche i **vincoli** imposti col PRG adottato, però, **non sono vigenti, stante la mancata approvazione regionale.**

E' noto, poi, che in Sicilia l'art. 28 della L.R. n. 21/1973 ha consentito l'efficacia limitata dello strumento urbanistico dalla data di presentazione all'Assessorato regionale competente ed in attesa dell'approvazione regionale.

Al riguardo, però, il TAR Catania ha, in più occasioni, evidenziato come **l'immediata e limitata operatività interinale del Piano riguarda la sola edificazione privata nelle zone omogenee A, B, C ed E, non già la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. TAR Catania sez. I, n. 1276/95; TAR Catania, 11.10.1982 n. 844 e 29.9.1981 n. 458).**

La giurisprudenza ha, così, statuito che le situazioni dei Comuni con PRG solo adottato, ma ancora in itinere, e le situazioni dei Comuni sforniti di PRG sono del tutto assimilabili per quanto riguarda l'edilizia pubblica.

Orbene, a tenore dell'**art. 10 della legge 5.8.1975 n. 412** "Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica previste dalla presente legge sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.

*L'individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conforme, per sopravvenuta inidoneità di quelle già indicate, alle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengono l'indicazione di aree per edilizia scolastica, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, sono disposte con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal provveditore agli studi della provincia, dal medico provinciale, dal sindaco, che la presiede, o da loro delegati.*

*Tale deliberazione viene adottata dal comune entro trenta giorni dalla data del parere della commissione e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'approvazione del piano triennale di finanziamento regionale di cui al quarto comma dell'art. 3 della presente legge....".*

Dal sopra delineato quadro normativo e fattuale (mancanza di conformità urbanistica ed assenza di destinazione specifica dello strumento urbanistico) discende che, nella specie, la scelta dell'area da destinare ad edilizia scolastica sarebbe dovuta avvenire con delibera di Consiglio Comunale (non già da parte dell'ufficio tecnico comunale) e, comunque, dopo la richiesta del parere obbligatorio della Commissione paritetica provinciale, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 412/1975, anch'esso mancante; circostanza questa che rende assolutamente illegittima la localizzazione avversata (cfr. **Consiglio di Stato, Sez. IV, 17.7.2002 n. 3991**).

Il parere di detta Commissione paritetica deve, infatti, intervenire quando l'opera di edilizia scolastica è localizzata in zona genericamente destinata dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero in aree aventi destinazione non conforme, com'era appunto nel caso oggetto di controversia.

Superfluo aggiungere che tale parere, che nella specie avrebbe dovuto essere preventivo, risultava indispensabile anche perché a detta Commissione paritetica spetta in via esclusiva la valutazione della rispondenza alle esigenze specifiche del settore scolastico; ragion per cui la sua mancanza determina

l'illecittimità della scelta localizzativa operata.

Risultano, quindi, palesemente ed irrimediabilmente violate quanto alla localizzazione dell'opera pubblica in questione le norme inerenti la materia dell'edilizia scolastica sopra indicate.

**IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 13 DEL DPR N. 327/2001 E DELL'ART. 28 DELLA L.R. N. 21/1973. ECCESO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA.**

Da quanto sopra esposto discende l'ulteriore illecittimità delle note con le quali è stata data comunicazione ai ricorrenti dell'avvio, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 327/2001, del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, mediante variante allo strumento urbanistico vigente.

Per come già detto in premesse, infatti, con nota prot. n. 33324 del 25.5.2001 l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha trasmesso al Comune di Santa Teresa di Riva il voto del CRU n. 405 del 19.4.2001 con cui è stato restituito il PRG, adottato da detto Comune con deliberazioni consiliari n. 16/1997 e n. 17/1997, affinché venga sottoposto a rielaborazione parziale. Né deriva che, essendo scaduti in data 31.12.1993 i vincoli preordinati all'esproprio e non essendo stato ancora approvato il nuovo PRG, sul terreno di proprietà dei ricorrenti non può essere approvato alcun progetto di opera pubblica, cui riconnettere la dichiarazione di pubblica utilità (stante il disposto dell'art. 13 comma 1 del DPR n. 327/2001 a tenore del quale "il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio"), e, più in generale, non può essere eseguita alcuna procedura espropriativa del summenzionato terreno. Inoltre, per l'apposizione del vincolo non può adottarsi una variante urbanistica ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 327/2001, non potendosi apportare alcun variante ad un PRG i cui vincoli sono scaduti ed essendo, inoltre, noto che nelle more dell'approvazione del PRG non possono essere approvati e/o realizzati progetti di opere pubbliche su aree che non hanno una definitiva destinazione urbanistica a fini espropriativi (stante anche l'efficacia limitata dello strumento urbanistico dalla data di presentazione all'Assessorato regionale competente ed in attesa dell'approvazione regionale: giusto art. 28 l.r. n. 21/1973 siccome interpretato dalla sopra riportata giurisprudenza).

Né essendo stato seguito, nella specie, il procedimento previsto dall'art. 1,

comma 2, della l.r. n. 65/1981 per i Comuni sprovvisti di PRG.

Anche per tali ragioni risulta illegittimo l'avviato procedimento di variante allo strumento urbanistico.

**V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L.R. N. 21/1985, ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA E/O VIOLAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. E DI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE. ILLEGITTIMITÀ DEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. PER CONTRASTO CON LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI VALIDO PRESUPPOSTO LEGITTIMANTE.**

Per quanto risulta dalla "Relazione Illustrativa" – Tav. 1 del progetto preliminare della scuola secondaria in questione, la costruzione della nuova sede del Liceo Scientifico di Santa Teresa di Riva sarebbe stata inserita nel Piano Triennale delle OO.PP. 2007/2009 della Provincia Regionale di Messina.

Stando così le cose, però, è indubbio che al tempo in cui si è deciso di localizzare l'edificio in questione sul terreno di proprietà dei ricorrenti (scelta risalente, come detto, al mese di novembre del 2006, tempo in cui la Provincia Regionale aveva già inviato al Comune di Santa Teresa di Riva, con nota del 16.11.2006, la Planimetria con i dati tecnici relativi alla superficie ed alla volumetria dell'intervento), mancava appunto la indefettibile previsione dell'opera nel Piano Triennale delle OO.PP. della Provincia.

Il Piano Triennale delle OO.PP., com'è noto, indica l'ordine di priorità generale delle opere e quello interno a ciascun settore di intervento, cui gli Enti devono attenersi (art. 3 c. 2 L.R. 21/85).

Non è dato sapere, però, se in ordine all'opera pubblica per cui è controversia sia stato rispettato l'ordine di priorità indicato nel Piano Triennale delle OO.PP. 2007/2009 di cui si fa menzione nella "Relazione Illustrativa" – Tav. 1 del progetto preliminare.

Se così non fosse risulterebbero illegittimi, per violazione degli artt. 3, 4 c. 1 e 6 della L.R. 21/85, la progettazione e la realizzazione dell'opera in difformità dall'ordine deliberato con l'approvazione del Piano Triennale.

E, comunque, appare assolutamente illogica l'inclusione al primo posto settoriale dell'opera per cui è controversia, stante che per essa, al tempo dell'approvazione del Piano Triennale OO.PP. 2007/2009 della Provincia regionale di Messina non era stata approvata in sede regionale l'indispensabile destinazione di PRG.

Il Piano Triennale OO.PP. è, pertanto, illegittimo nella parte in cui include

l'opera per cui è controversia, per la quale manca l'approvazione regionale dell'indefettibile destinazione - previsione urbanistica di PRG.

Ad ogni modo, **al tempo della localizzazione dell'intervento (16.11.2006) non era stato ancora approvato il Piano Triennale delle OO.PP. 2007/2009** nel quale a quanto pare sarebbe stata inserita la costruzione dell'edificio costituente la nuova sede del Liceo Scientifico di Santa Teresa di Riva, **sicché in mancanza dell'indefettibile preventivo provvedimento programmatico triennale del Consiglio Provinciale non avrebbe potuto procedersi ad alcuna localizzazione dell'intervento sull'area in questione.**

Al riguardo, infatti, l'art. 6 della L.R. 21/85 prescrive che *"Gli enti di cui all'art. 1 provvedono alla progettazione delle opere comprese nel programma di cui all'art. 3 secondo le priorità previste. **Gli enti non possono procedere alla progettazione di opere non comprese nel programma di cui all'art. 3, salvo studi di fattibilità e progetti inerenti ad opere infrastrutturali non riferibili ad una programmazione triennale.**"*

La norma non ammette dubbi, prescrivendo chiaramente che per procedere alla progettazione è necessario che l'opera sia già inserita nel programma triennale: superfluo rilevare, quindi, che sin tanto che non viene approvato il Piano Triennale OO.PP. che comprende l'opera non può procedersi al conferimento del relativo incarico di progettazione, né alla sua progettazione e/o localizzazione.

Nella specie, è evidente la violazione dell'art. 6 citato giacché il Programma Triennale OO.PP. della Provincia Regionale di Messina, che conterrebbe l'opera da realizzare sul terreno del ricorrenti, relativo al 2007/2009 è stato approvato in data addirittura posteriore a quella di localizzazione dell'intervento e di invio al Comune, da parte della Provincia, della Planimetria in scala 1:1000 contenente i dati tecnici di volume e superficie dell'intervento.

Da qui l'illegittimità del Piano Triennale delle OO.PP. e, comunque, della progettazione ed approvazione in linea tecnica della medesima, nonché di localizzazione della nuova sede del Liceo Scientifico di Santa Teresa di Riva, che refuiscono viziandoli in via derivata su ogni eventuale successivo provvedimento (di approvazione della variante urbanistica e/o di approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo dell'opera) che in essi volesse trovare il proprio presupposto legittimante, nonché su ogni eventuale provvedimento di

finanziamento dell'intervento, e sul relativo successivo procedimento ablativo che si intendesse porre in essere in ordine al terreno di proprietà dei ricorrenti.

Da qui un'ulteriore ragione di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**VI) ECCESSO DI POTERE PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA E/O  
CONSEQUENZIALE- CARENZA DI VALIDO E LEGITTIMO PRESUPPOSTO LEGITTIMANTE.**

Tutti i vizi che inficiano le note con cui si è proceduto alla illegittima localizzazione dell'edificio scolastico in questione sul terreno di proprietà dei ricorrenti viziano poi, stante il vincolo di stretta presupposizione che intercorre con i successivi provvedimenti, sia l'inserimento dell'opera nel Piano Triennale delle OO.PP. 2007/2009 della Provincia Regionale di Messina, sia il progetto preliminare dell'opera ed il favorevole parere tecnico n. 5/08 del 6.2.2008 reso su detto progetto dal V° Dipartimento I° Ufficio Dirigenziale della stessa Provincia Regionale di Messina, nonché la nota prot. n. 4584 dell'8.2.2008 con la quale detta Provincia ha trasmesso il progetto in questione al Comune di Santa Teresa di Riva per la variante urbanistica ed, infine, anche l'avviato procedimento (con note prot. n. 3292, 3293 e 3294 del 28.2.2008) di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante variante urbanistica, i quali si fondano tutti sul presupposto erroneo della legittimità della pregressa localizzazione dell'opera pubblica.

Anche per questo i provvedimenti impugnati devono essere annullati.>>.

Resta così dimostrata la palese fondatezza del ricorso introduttivo di primo grado che avrebbe dovuto essere accolto, con conseguente necessità di annullamento e/o riforma sul punto della sentenza gravata.

\* \* \* \* \*

i) La sentenza, poi, a partire dalla prima metà di pagina 16 e sino a pag. 22, dopo avere nuovamente (ri)elencato i provvedimenti impugnati e le relative censure svolte in ordine a ciascuno dei tre atti di motivi aggiunti, li ha tutti rigettati, senza alcun esame specifico, con sintetiche ed imperscrutabili omnicomprensive motivazioni, facendo leva sulle ragioni (per come dimostrato errate) in forza delle quali era stato rigettato il ricorso introduttivo.

E, così, i primi motivi aggiunti sono stati rigettati perché:

*"Ad avviso del Collegio anche i motivi aggiunti sono infondati e da rigettare.*

*Innanzitutto vanno rigettate le censure di illegittimità derivata per le ragioni che già sopra sono state esposte.*

*In riferimento alle censure proprie, ad avviso del Collegio, le stesse si appalesano infondate atteso che il progetto preliminare dell'opera si appalesa esente dai denunciati vizi ed atteso che il Comune intimato ha provveduto ad inviare ai ricorrenti le note prot. 3293 e 3294 del 28.2.08 di avvio del procedimento ed atteso che la delibera comunale appare adeguatamente motivata sotto il profilo della scelta dell'area in questione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 03 novembre 2008, n. 5478 cit.)."*

I secondi motivi aggiunti sono stati rigettati perché:

*"Anche tali motivi sono, ad avviso del Collegio, infondati e da rigettare.*

*Innanzitutto vanno rigettate le censure di illegittimità derivata per le ragioni che già sopra sono state esposte.*

*In riferimento alle censure proprie, ad avviso del Collegio, le stesse si appalesano infondate.*

*Invero da una parte la scelta del sito appare esente dalle censure proposte atteso che risulta effettuata sulla base di valutazioni e motivazioni adeguate e regolarmente esternate (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 03 novembre 2008, n. 5478, cit.), mentre dall'altra non risulta dai documenti approvati nessuna sostituzione del Comune all'Assessorato regionale."*

Ed i terzi motivi aggiunti sono stati rigettati perché:

*"Anche tali motivi sono, ad avviso del collegio, infondati e da rigettare.*

*Innanzitutto vanno rigettate le censure di illegittimità derivata per le*

*ragioni che già sopra sono state esposte.*

*In riferimento alle censure proprie, ad avviso del Collegio, le stesse si appalesano infondate.*

*Invero ribadisce il Collegio quanto già detto prima, vale a dire che la scelta del sito appare esente dalle censure proposte atteso che risulta effettuata sulla base di valutazioni e motivazioni adeguate e regolarmente esternate (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 03 novembre 2008, n. 5478 cit.; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 22 dicembre 1999, n. 1162)., appalesandosi perciò irrilevanti, in relazione a tale asserzione, eventuali irregolarità formali del tutto secondarie.*

*Inoltre risulta dagli atti che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con nota prot. 56862 del 21.7.09 ha confermato che la variante inviata dal Comune di Santa Teresa di Riva il 19.2.09 deve intendersi approvata per decorso dei termini previsti dall'art. 19 DPR n. 327-01."*

i.1) Il TAR ha, innanzi tutto, errato a rigettare le censure di illegittimità derivate svolte con ciascun atto di motivi aggiunti.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la palese illegittimità dei progressi provvedimenti della sequenza procedimentale, man mano impugnati con ciascuno dei precedenti atti del giudizio, giustifica, infatti, appieno pure la fondatezza della doglianza di illegittimità derivata e/o consequenziale e/o di caducazione e/o di carenza di valido presupposto legittimante svolta, di volta in volta, avverso i successivi provvedimenti impugnati con i vari atti di motivi aggiunti.

Piuttosto, la sopra dimostrata erroneità della sentenza appellata,

laddove ha rigettato il ricorso introduttivo, rende evidente la fondatezza pure di tale doglianza di illegittimità derivata svolta con i primi motivi aggiunti.

E, poi, la fondatezza (che di seguito sarà dimostrata) anche dei primi motivi aggiunti, rende fondata anche la censura di illegittimità derivata, dalle pregresse impugnative, svolta con i secondi motivi aggiunti; ed ancora, la fondatezza (anch'essa di seguito dimostrata) di detti secondi motivi aggiunti appalesa la fondatezza della doglianza di illegittimità derivata, da tutte le pregresse impugnative, svolta con i terzi motivi aggiunti.

Il Giudice di prime cure, quindi, ha errato a non accogliere il ricorso ed i vari atti di motivi aggiunti, e per l'effetto ha errato a non ritenere refluenti le pregressi illegittimità dei provvedimenti della sequenza procedimentale anche sui successivi atti.

Inoltre, il TAR, assai frettolosamente e con motivazione stereotipata, sembrerebbe aver ritenuto che, in forza delle ragioni da esso esposte (e più sopra riportate) in ordine alla presunta infondatezza del solo ricorso introduttivo, sarebbe stato possibile rigettare sia i primi che i secondi ed i terzi motivi aggiunti. Ma, così facendo, il primo Decidente è incorso in un evidente vizio logico della motivazione perché, se è vero che avverso i primi motivi aggiunti è stato svolto, tra l'altro, il vizio di illegittimità derivata dai vizi fatti valere col ricorso, evidentemente, ha ommesso di considerare che avverso i secondi motivi aggiunti è stato svolto vizio di illegittimità derivata oltre che dal ricorso introduttivo anche dai primi motivi aggiunti, e che avverso i terzi motivi aggiunti è stato svolto

vizio di illegittimità derivata sia dal ricorso introduttivo che dai primi e secondi motivi aggiunti.

Il TAR, perciò, ha rigettato il vizio di illegittimità derivata svolto con i primi motivi aggiunti solo perché non ha percepito la fondatezza del ricorso introduttivo, che invece doveva essere accolto con conseguenziale fondatezza anche della doglianza di illegittimità derivata spiegata con i primi motivi aggiunti; ed ha rigettato il vizio di illegittimità derivata svolto con i secondi ed i terzi motivi aggiunti non solo perché ha erroneamente valutato la fondatezza del ricorso, ma anche perché non ha esaminato ed appurato la fondatezza dei primi e dei secondi motivi aggiunti.

La sentenza appellata, sul punto, è pertanto errata e meritevole di essere annullata e/o riformata.

In ogni caso, oltre al vizio di illegittimità derivata, di volta in volta, con le varie impugnative per motivi aggiunti i sigg.ri Ferrara hanno riproposto avverso i nuovi provvedimenti, in via diretta ed immediata, le censure già precedentemente svolte con le pregresse impugnative unitamente ad altre nuove e diverse censure di volta in volta enunciate.

Il TAR, quindi, avrebbe dovuto attentamente vagliare ed esaminare tutte le censure proposte, che invece ha omesso in gran parte di esaminare.

i.2) Il TAR ha errato, poi, a rigettare le censure proprie svolte con i primi motivi aggiunti.

La motivazione sulla base della quale si fonda tale rigetto è:

- per un verso, imperscrutabile, stante che non viene neppure spiegato dal TAR perché il progetto preliminare dell'opera sarebbe esente dai numerosi vizi denunciati dai sigg.ri Ferrara, sotto tale profilo risultando quindi

assolutamente immotivata;

- per altro verso, sicuramente errata ed inidonea a supportare la statuizione di rigetto, sia perché, contrariamente a quanto affermato dal TAR, la comunicazione del 28.2.2008 di avvio del procedimento (di variante urbanistica), trasmessa dal Comune ai sigg.ri Ferrara, per come prima dimostrato, è sicuramente tardiva e successiva alla scelta del terreno di loro proprietà quale sito ove ubicare la sede del nuovo Liceo Scientifico; e sia perché la deliberazione consiliare n. 6 del 29.4.2008, per come già parimenti prima spiegato, non risulta affatto adeguatamente motivata sotto il profilo della scelta dell'area, anche in ragione della natura di variante urbanistica singola riconducibile alla sua adozione.

A ben vedere, poi, il TAR non ha neppure esaminato tutte le doglianze svolte con i primi motivi aggiunti.

Così facendo sono state tralasciate dal primo Decidente fondamentali censure che, a parere di questa difesa, avrebbero condotto al sicuro accoglimento di tali motivi aggiunti.

Per rendersi conto di ciò e per meglio apprezzare l'erroneità della statuizione di rigetto e la fondatezza di tutte le censure dedotte con tali primi motivi aggiunti (sia di quelli solo parzialmente esaminati che di quelli di cui è stato integralmente omissso l'esame) che, a ben vedere, erano meritevoli di essere accolti, dette censure vengono qui di seguito tutte integralmente riportate per essere, anche alla luce delle contestazioni sopra svolte avverso le erronee statuizioni della sentenza, (ri)esaminate ed accolte da codesto Ecc.mo C.G.A.:

**<< I) ILLEGITTIMITA' DERIVATA E/O CONSEGUENZIALE E/O CADUCAZIONE E/O CARENZA DI VALIDO PRESUPPOSTO LEGITTIMANTE.**

La deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Teresa di Riva n. 6 del 29.4.2008, di approvazione del progetto preliminare dell'opera, di approvazione della variante urbanistica e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sul terreno di proprietà dei ricorrenti, pretende di trovare il proprio unico presupposto legittimante nella presunta legittimità dei pregressi atti di localizzazione, di predisposizione ed approvazione in linea tecnica del progetto del Liceo Scientifico, che però sono illegittimi per i vizi enucleati col ricorso introduttivo.

Tale ultima deliberazione, invero, si fonda sull'erroneo presupposto della legittimità dei precedenti provvedimenti, tutti avversati col ricorso introduttivo.

Pertanto, stante il vincolo di stretta presupposizione e consequenzialità che lega i provvedimenti avversati con i presenti motivi aggiunti a quelli già impugnati col ricorso introduttivo del giudizio, è evidente che tutti i vizi che inficiano gli atti e provvedimenti presupposti e/o della pregressa fase procedimentale, già impugnati con detto ricorso, refluiscono, viziandoli in via derivata e/o consequenziale e/o per carenza di valido presupposto legittimante e/o caducandoli sui provvedimenti impugnati con detti motivi aggiunti, che nei precedenti provvedimenti vorrebbero trovare il loro unico ed indefettibile presupposto legittimante.

In ogni caso tutti i vizi fatti valere avverso i pregressi atti col ricorso introduttivo, ed in premesse richiamati, devono intendersi come qui di seguito trascritti e riproposti in via diretta avverso la predetta deliberazione consiliare n. 6 del 29.4.2008 ed i pareri ed atti in essa richiamati ed allegati, tutti meglio specificati nell'epigrafe del presente atto.

Da qui un primo profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 11 DEL DPR N. 327/2001 E S.M.I..**

La deliberazione consiliare n. 6 del 29.4.2008 è poi illegittima per difetto assoluto di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del DPR n. 327/2001 e s.m.i. il quale prescrive che, nel caso di adozione di variante al piano regolatore generale per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio occorre inviare l'avviso dell'avvio del procedimento, da comunicarsi personalmente agli interessati, i quali *"possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni"*.

Nella specie, quindi, sussisteva l'obbligo per l'Amministrazione procedente di una specifica disamina e motivazione in ordine a quanto lamentato col ricorso (concernente gli atti impugnati e costituente mezzo equipollente di manifestazione delle indicate osservazioni), che invece, nonostante ritualmente notificato sia al Comune di Santa Teresa di Riva che alla Provincia Regionale di Messina, mediante spedizione a mezzo posta in data 26.4.2008, pervenuto il 28.4.2008, non è stato in alcun modo preso in considerazione.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto deliberativo impugnato, al tempo dell'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6

del 29.4.2008 era già pervenuta, in data 28.4.2008, all'Ente formale opposizione, a mezzo del proposto ricorso, il cui contenuto non è stato assolutamente valutato ai fini della determinazione finale.

Da qui un ulteriore profilo di illegittimità per difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.

**III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. E DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 10/1991 E S.M.I. SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DELL'ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 1 DEL 5.3.2008 PUBBLICATA IN GURS, PARTE I, N. 15 DEL 4.4.2008 E DELLA NOTA DELL'ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA PROT. N. 1012 DEL 5.3.2008. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

La delibera consiliare n. 6 del 29.4.2008 è poi illegittima perché risulta adottata in palese difetto di motivazione e violazione dei criteri di ragionevolezza in ordine alla scelta di localizzazione dell'intervento sul terreno di proprietà dei ricorrenti anziché su altre aree: non si spiega perché l'intervento in questione si debba localizzare proprio nel Comune di Santa Teresa di Riva, non dotato di area con conforme destinazione urbanistica, anziché in altro Comune; né si spiega perché tra le tante aree disponibili del territorio comunale la scelta sia ricaduta proprio sui terreni dei ricorrenti (manca quindi una scelta comparativa tra aree).

Tale deliberazione è pure illegittima per il mancato contemperamento tra l'interesse pubblico e quello privato dei ricorrenti, sui cui terreni, come detto, è stata prevista la realizzazione di un surplus di parcheggi (di ben 1100 mq = 3600 mq di parcheggi previsti in progetto - 2520 mq di parcheggi richiesti) a servizio del realizzando edificio scolastico; sicché ben avrebbe potuto escludersi dalla previsione progettuale il terreno di proprietà dei ricorrenti e realizzare comunque l'opera pubblica con una diversa e meno invadente previsione progettuale.

La deliberazione impugnata è poi illegittima per la mancanza di ragioni o motivazioni sull'interesse pubblico concreto ed attuale con riguardo sia alle necessità (in alcun modo documentate) dell'utenza scolastica ed in relazione anche al costo dell'intervento, calcolato sommariamente in € 5.620.000,00 negli elaborati progettuali e per cui non è indicata, nella deliberazione impugnata, neppure la fonte del finanziamento (mancando qualsiasi previsione di finanziamento ed essendosi limitato ad affermare, nel corso della adunanza consiliare, un Assessore che la Provincia Regionale di Messina avrebbe manifestato l'intenzione di realizzare tale intervento "a sue totali spese").

Inoltre, l'atto deliberativo consiliare n. 6 del 29.4.2008 è illegittimo anche perché non si sono tenute in alcuna considerazione le caratteristiche dell'area prescelta, essendo stata del tutto trascurate le "Conclusioni" della Relazione Geologica preliminare del progetto Tav. 3 che classifica la zona d'interesse progettuale quale "sito d'attenzione pericolosità idraulica" (tant'è che, in conseguenza del cedimenti verificatisi a causa della friabilità del terreno - alluvionale -, ad oggi non risulta utilizzabile neppure la Scuola Elementare di via Fiorentino a suo tempo costruita su terreno adiacente), non essendo stati

considerati, quindi, i vari elementi concretamente rilevanti nel singolo caso e non essendo stata data alcuna motivazione a fronte di una pluralità di scelte possibili.

Tale circostanza, invero, risulta confermata anche dall'Ufficio del Genio Civile di Messina, il quale ha espresso parere favorevole a condizione con provvedimento prot. n. 8844 del 7.3.2008 (nel quale si legge che <<L'area risulta esposta a possibili fenomeni alluvionali ed essendo classificata dal P.A.I. "Sito d'attenzione come area potenzialmente inondabile" deve essere approfondito il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o idrauliche mediante specifico studio idraulico. Pertanto, poiché l'area risulta invariata, si riconferma il parere favorevole e si muniscono gli elaborati proposti del visto ai sensi dell'art. 13 della Legge 02/02/74 n° 64, fermo restando le prescrizioni riportate nel parere n° 21555 del 18/07/2007 e relative alla esecuzione dello specialistico studio idraulico e di indagini geognostiche e geotecniche>>) che riconferma quello precedentemente reso dallo stesso Ufficio con provvedimento prot. n. 21555 del 18.7.2007 (nel quale si legge che << Il sito, come si evince dalla relazione geologica redatta dal Dott. Dott. B. Privitera, resta localizzato in c.da Bucalo, in destra idraulica del tronco terminale del Torrente Savoca. **L'area risulta sub pianeggiante ed è costituita litologicamente da depositi alluvionali recenti sabbioso limosi. L'area non risulta interessata da fenomeni di dissesto, mentre risulterebbe esposta a possibili fenomeni alluvionali. Infatti dalla consultazione della carta della pericolosità dei Piani di Bacino dell'Assessorato Idrogeologico (P.A.I.) si rivela che questa porzione di territorio è classificata "Sito d'attenzione come area potenzialmente inondabile". Detti siti nelle Norme di Attuazione del P.A.I. vanno intesi come aree su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da adeguate e approfondite indagini. Per quanto esposto nella sua relazione, il suddetto geologo esprime dal punto di vista geolitologico l'idoneità dell'area alla edificabilità. Detta idoneità è comunque subordinata alla verifica della compatibilità dell'area con le previsioni del P.A.I. 2006, da accertare a seguito di uno specifico specialistico studio idraulico , essendo la zona d'interesse progettuale classificata quale sito d'attenzione pericolosità idraulica. Peraltro si esprime parere favorevole...a condizione che: \* prima della realizzazione dell'opera venga eseguito lo specialistico studio idraulico; \* vengano eseguite indagini geognostiche e geotecniche al fine di verificare le condizioni stratigrafiche e meccaniche dei terreni di fondazione>>).**

In realtà detti pareri dell'Ufficio del Civile di Messina già individuavano, avuto riguardo alle caratteristiche dell'area progettuale, la necessità di apposite ed approfondite indagini per verificare la compatibilità di detta area con le previsioni del P.A.I.; indagini e studi, ritenuti necessari dallo stesso Ufficio del Genio Civile ed espressamente indicati, che nella specie non risultano però essere stati effettuati e che, invece, avrebbero dovuto precedere – quale indispensabile antecedente logico - qualsivoglia provvedimento di approvazione del progetto e variante

urbanistica.

La necessità di tali studi ed indagini è stata recentemente ribadita anche dall'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana.

Infatti, con recente **Circolare 5.3.2008 n. 1**, pubblicata in GURS, parte I, n. 15 del 4.4.2008, ed analoga **nota prot. n. 1012 del 5.3.2008**, inviata, tra l'altro, a tutte le Amministrazioni interessate (ivi compresi i Comuni dell'Isola e, quindi, anche a quello di Santa Teresa di Riva), l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana ha evidenziato che il comma 3 dell'art. 6 delle N.T.A. del P.A.I. di cui al D.L. n. 180/1998 e s.m.l. dispone che *"le previsioni e le prescrizioni del piano approvato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti"*, rilevando poi che tutti gli Strumenti Urbanistici Generali e Attuativi sono accompagnati da apposito studio geologico redatto ai sensi della Circolare n. 2222 del 31.10.1995 che prevede la redazione della Carta delle Pericolosità geologiche e della Carta delle Zone a maggior pericolosità sismica locale al fine di pervenire ad una significativa riduzione del rischio geologico (frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.), e quindi, in riferimento a detta problematica ed alla rilevata, da più parti, *"necessità che i progetti all'esame delle Commissioni Edilizie Comunali debbano essere correlati da uno specifico studio geologico dell'intervento edilizio di che trattasi anche con le prescrizioni e le indicazioni contenute nello studio geologico che è parte integrante degli strumenti urbanistici generali e attuativi. Analoga verifica viene richiamata con riferimento alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nei Piani per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvati"*, ha disposto che **"...nel ritenere di dover aderire allo spirito delle richieste formulate, appare necessario che nella composizione di tutte le Commissioni Edilizie Comunali venga prevista specificamente la figura del geologo. Ciò in quanto l'apporto culturale e scientifico di detta categoria professionale potrà consentire un esame altatamente puntuale dei progetti e dei Piani, con notevoli benefici e ricadute in ordine alla riduzione del Rischio geologico"**.

Orbene, nella specie, non solo mancano i predetti specifici studi ed indagini già indicati dall'Ufficio del Genio Civile, ma oltretutto anche il parere della Commissione Edilizia Comunale di Santa Teresa di Riva, reso nella seduta del 22.4.2008, con verbale n. 18, risulta espresso da organo tecnico della cui composizione, in palese violazione della sopra indicata Circolare assessoriale, non faceva parte l'indispensabile e necessaria figura professionale di un Geologo, imprescindibile per l'esame del progetto dal punto di vista culturale e scientifico di detta categoria professionale.

Se a ciò si aggiunge che, per come risulta dal verbale della C.E.C., l'esame del progetto dell'opera pubblica in questione si è risolto in un formale voto favorevole per la variante allo strumento urbanistico, senza alcun esame e considerazione delle problematiche emerse e rilevate in ordine alla pericolosità del sito prescelto, nel P.A.I. risultante **"Sito d'attenzione come area potenzialmente inondabile"**, non v'è dubbio che il parere (obbligatorio) favorevole della Commissione Edilizia Comunale - risultando espresso da organo

incompleto nella sua composizione, mancante proprio della figura professionale (Geologo) deputata, per la sua preparazione culturale e professionale, a meglio valutare tale problematica – è illegittimo e, quindi, assolutamente illegittima in via derivata, per mancanza di valido e legittimo parere obbligatorio, risulta la impugnata deliberazione consiliare n. 6 del 29.4.2008 che su tale parere pretende di trovare il proprio presupposto legittimante per l'approvazione del progetto dell'opera e l'approvazione della relativa variante urbanistica.

Da qui un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA L. N. 412/1975 E DELL'ART. 28 DELLA L.R. N. 21/1973, DEGLI ARTT. 10 E 13 DEL DPR N. 327/2001 E DELL'ART. 1, COMMA 2, DELLA L.R. N. 65/1981. ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA.**

Nella specie la deliberazione consiliare n. 6 del 29.4.2008 è pure illegittima perché la variante urbanistica non poteva essere apportata in quanto, l'opera pubblica non è stata correttamente allocata sul terreno di loro proprietà e, per come già esposto con ricorso introduttivo e riportato in premesse, i vincoli preordinati all'esproprio, imposti col P. di F., erano scaduti al 31.12.1993, mentre i vincoli previsti dal nuovo PRG adottato e restituito dall'Assessorato T.A. per la rielaborazione non sono stati approvati.

In Sicilia, infatti, l'art. 28 della L.R. n. 21/1973 ha consentito l'efficacia limitata dello strumento urbanistico dalla data di presentazione all'Assessorato regionale competente ed in attesa dell'approvazione regionale, ed al riguardo il TAR Catania ha, in più occasioni, evidenziato come l'immediata e limitata operatività Interinale del Piano riguarda la sola edificazione privata nelle zone omogenee A, B, C ed E, non già la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. TAR Catania sez. I, n. 1276/95; TAR Catania, 11.10.1982 n. 844 e 29.9.1981 n. 458).

Le situazioni dei Comuni con PRG solo adottato, ma ancora *in itinere*, e le situazioni dei Comuni sforniti di PRG sono del tutto assimilabili per quanto riguarda l'edilizia pubblica.

Per quanto riguarda il terreno di proprietà del ricorrenti, in particolare,:

**a) nel vecchio P. di F.** la part.lla n. 612 del foglio di mappa 10 ricadeva tutta in Zona Territoriale Omogenea F2 (attrezzature pubbliche) con destinazione specifica Scuola dell'Obbligo.

Tale **vincolo**, però, non è più vigente, perché **scaduto** alla data del **31.12.1993**.

**b) nel P.R.G. adottato, ma non approvato**, e restituito per la rielaborazione, invece, la predetta part.lla n. 612 del foglio di mappa 10 risulta per la maggiore superficie "Zona destinata a Verde" e per due minori superfici, rispettivamente, "Zona destinata a Parcheggio Pubblico" e "Zona F2 con destinazione specifica Scuola dell'Obbligo" (cfr. copia del certificato destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Santa Teresa di Riva il 13.12.1999).

Anche i **vincoli** imposti col PRG adottato, però, **non sono vigenti**,

**stante la mancata approvazione regionale.**

Non v'è dubbio, quindi, che dalla mancanza di conformità urbanistica ed assenza di destinazione specifica dello strumento urbanistico discende che, nella specie, la scelta dell'area da destinare ad edilizia scolastica sarebbe dovuta avvenire dopo la richiesta del parere obbligatorio della Commissione paritetica provinciale, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 412/1975, invece mancante; circostanza questa che rende assolutamente illegittima la localizzazione avversata e la deliberazione di approvazione del progetto dell'opera e della relativa variante urbanistica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17.7.2002 n. 3991).

Il parere di detta Commissione paritetica deve, infatti, intervenire quando l'opera di edilizia scolastica è localizzata in zona genericamente destinata dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero in aree aventi destinazione non conforme, com'era appunto nel caso oggetto di controversia. E, tale parere, che nella specie avrebbe dovuto essere preventivo, risultava indispensabile anche perché a detta Commissione paritetica spetta in via esclusiva la valutazione della rispondenza alle esigenze specifiche del settore scolastico; ragion per cui la sua mancanza determina l'illegittimità della scelta localizzativa operata.

Inoltre, la deliberazione consiliare n. 6 del 29.4.2008 è illegittima anche perché essendo scaduti in data 31.12.1993 i vincoli preordinati all'esproprio e non essendo stato ancora approvato il nuovo PRG, sul terreno di proprietà dei ricorrenti non può essere approvato alcun progetto di opera pubblica, cui riconnettere la dichiarazione di pubblica utilità (stante il disposto dell'art. 13 comma 1 del DPR n. 327/2001 a tenore del quale *"il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio"*), e, più in generale, non può essere eseguita alcuna procedura espropriativa del summenzionato terreno. Inoltre, per l'apposizione del vincolo non può adottarsi una variante urbanistica ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 327/2001, non potendosi apportare alcun variante ad un PRG i cui vincoli sono scaduti ed essendo, altresì, noto che nelle more dell'approvazione del PRG non possono essere approvati e/o realizzati progetti di opere pubbliche su aree che non hanno una definitiva destinazione urbanistica a fini espropriativi (stante anche l'efficacia limitata dello strumento urbanistico dalla data di presentazione all'Assessorato regionale competente ed in attesa dell'approvazione regionale: giusto art. 28 l.r. n. 21/1973 siccome interpretato dalla sopra riportata giurisprudenza).

La deliberazione impugnata è poi illegittima anche perché, nella specie, non è stato neppure seguito il procedimento previsto dall'art. 1, comma 2, della l.r. n. 65/1981 per i Comuni sprovvisti di PRG.

Quest'ultima norma, infatti, dispone che nei Comuni sprovvisti di Strumenti Urbanistici (cui vanno equiparati quelli con vincoli preordinati all'esproprio scaduti e/o in itinere) possono essere realizzate opere pubbliche, pur sempre nel rispetto delle leggi che ne regolano l'edificazione (nella specie, per come dimostrato, palesemente violate con riferimento al disposto dell'art. 10 della L. n. 412/75), previa autorizzazione dell'Assessore Regionale per il Territorio e

l'Ambiente, sentito il Consiglio Regionale dell'Urbanistica: in altri termini, in tal caso il procedimento, diversamente da quanto accade in via ordinaria, richiede la necessaria autorizzazione preventiva del predetto Assessorato, nella specie assolutamente mancante e che, invece, avrebbe dovuto precedere la impugnata deliberazione consiliare n. 6/2008.

Anche per questo i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati.

**V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90 E DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 10/1991 SOTTO ALTRO PROFILO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, MANCATA COMPARAZIONE TRA INTERESSE PUBBLICO ED INTERESSE PRIVATO.**

La deliberazione consiliare impugnata, poi, da atto che da circa 30 anni il terreno in questione risulta vincolato (dapprima per effetto delle previsioni del P. di F. e poi per effetto di quelle del PRG adottato sin quando questo non è stato restituito dall'Assessorato T.A. privo di approvazione per essere rielaborato).

Le destinazioni impresse dai predetti strumenti urbanistici - prima ad Attrezzature Pubbliche con destinazione specifica a Scuola dell'Obbligo e poi a "Zona destinata a Verde" a "Zona destinata a Parcheggio Pubblico" e "Zona F2 con destinazione specifica Scuola dell'Obbligo" - rappresentano senza dubbio vincoli preordinati all'espropriazione.

Orbene, dalla stessa proposta allegata alla deliberazione consiliare n. 6 del 29.4.2008 risulta pure che i vincoli preordinati all'esproprio del precedente P. di F. sono scaduti e che sarebbe necessaria la variante a detto P. di F. (ritenendo lo stesso Comune non operanti quelli del PRG restituito) dove sia previsto il cambio di destinazione dell'area da scuola dell'obbligo a scuola superiore **"con la conseguente riapposizione dei suddetti vincoli preordinati all'esproprio"**.

L'atto deliberativo in questione, laddove dispone di apporre al terreno di proprietà dei ricorrenti il vincolo preordinato all'esproprio, finisce col costituire, quindi, un provvedimento di **"reitera"** di vincolo espropriativo posto in essere in violazione dei principi di diritto che regolano il procedimento di reiterazione, siccome fissati dal DPR n. 327/2001.

Invero, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 24.5.2007 n. 7, ha individuato i criteri da seguire per la corretta reiterazione dei vincoli decaduti per decorso del termine.

In tal caso, infatti, l'Adunanza Plenaria ha previsto pur sempre la necessità della adeguatezza della motivazione della scelta, anche sull'interesse pubblico, e dell'istruttoria e la necessità della ponderata valutazione degli interessi coinvolti, indicando i giusti parametri e criteri per individuare i casi in presenza dei quali l'esercizio del potere pianificatorio da parte della Pubblica Amministrazione non può ritenersi legittimo.

Per quanto riguarda la particolare motivazione che deve accompagnare gli atti di reiterazione dei vincoli preesistenti scaduti, a maggior ragione quando trattasi di vincolo insistente su un'area determinata e ben specificata (per la realizzazione di una singola opera pubblica o per soddisfare i prescritti standard sui servizi pubblici o sul verde pubblico), anche codesto On.le **TAR Catania Sezione**

I, con la recenti sentenze n. 927/08 e n. 1631/07, ha avuto modo di ribadire che "Questo stesso Collegio (cfr. T.A.R. Catania, I, 15.3.2006, n. 415), aderendo ad autorevoli arresti giurisprudenziali, ha già avuto modo di precisare che "nell'ipotesi di novazione della destinazione vincolata all'esproprio, la funzione di garanzia assoluta dall'art. 42 comma 3 cost., può ritenersi soddisfatta solo se il sacrificio, anche nella forma della ridotta utilizzabilità, che deriva alla proprietà privata dalla reiterazione del vincolo sia sorretto da puntuale motivazione, che non si limiti ad una generica affermazione del pubblico interesse, ma dia conto della ragionevolezza della prevista attuazione di tale interesse nel rinnovato termine d'efficacia del vincolo" (Consiglio Stato, sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5369) e che "la reiterazione dei vincoli di espropriazione non può prescindere dalla presenza di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione, comparati con gli interessi privati. La motivazione, in tale fattispecie, quale eccezione alla generale regola che non impone l'obbligo di motivazione per gli atti generali, va in tal senso ancorata ad una serie di parametri oggettivi: oltre alla persistenza dell'interesse pubblico ed alla sua attualità, vanno evidenziate le specifiche ragioni del ritardo che hanno determinato la decadenza del vincolo; la mancanza di possibili soluzioni alternative o di perequazione fra i proprietari espropriabili e, dunque, l'ineluttabilità della scelta dell'area già vincolata; la serietà ed affidabilità della realizzazione nel quinquennio delle opere di cui trattasi, con la precisazione delle iniziative mediante le quali il procedimento ablativo verrà portato a compimento ed infine la ragionevole dimostrazione, sulla scorta della situazione dei luoghi, che la rinnovazione del vincolo sulla stessa area è necessaria per realizzare l'opera o l'intervento pubblico" (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3535).".

Nulla di tutto ciò si rinviene nel provvedimento impugnato, di cui pertanto resta confermata la dedotta illegittimità.

Sotto altro angolo visuale, poi, la predetta particolare motivazione (come detto mancante), nella specie, si imponeva anche per garantire che il deliberativo consiliare impugnato non costitulva (come, invece, appare) esercizio illegittimo del potere pianificatorio, ed avrebbe avuto il fine di escludere un contenuto vessatorio e comunque ingiusto del provvedimento nei confronti di chi come i ricorrenti si sono visti reimporre il vincolo, mentre ad altri è stato consentito di edificare, ed avrebbe avuto lo scopo di dimostrare in definitiva che il potere pianificatorio era stato esercitato al fine esclusivo del perseguimento dell'interesse pubblico.

Ora, la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la menzionata sentenza 24.5.2007 n. 7, ha confermato integralmente il principio secondo il quale, nel caso di decadenza di un vincolo a contenuto espropriativo, per l'infuile decorso del termine di sua validità, ove la P.A. intenda reiterare tale vincolo, deve effettuare una idonea ed approfondita istruttoria e deve congruamente motivare la scelta di reiterazione del vincolo medesimo, tenendo presente, esclusivamente, il permanere o meno di un pubblico interesse. Ed in particolare, secondo l'Adunanza Plenaria, la motivazione afferente la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio deve essere tale da escludere, in radice, che il provvedimento di

pianificazione contenente la menzionata reiterazione, possa essere adottato per ragioni differenti da quelle del perseguimento del pubblico interesse; cioè a dire che possa avere contenuto vessatorio ed ingiusto.

Nella specie, come detto, una tale possibilità non è affatto esclusa, anzi anche dal tenore della deliberazione consiliare n. 6 del 29.4.2008 emerge l'intento dell'Amministrazione di allocare "comunque" sull'area di proprietà dei ricorrenti l'opera pubblica progettata; ed in definitiva la reiterazione del vincolo sul terreno di proprietà dei ricorrenti si traduce, stante la disparità di trattamento rispetto alle altre aree che nell'ambito dello stesso Comune avrebbero potuto essere destinate alla allocazione di detta opera, in un eclatante esempio di provvedimento vessatorio, ingiusto, arbitrario ed illogico, con palese sviamento dall'interesse pubblico, risultando tale potere esercitato per un fine del tutto diverso dalla corretta pianificazione del territorio comunale.

A ciò aggiungasi che non risulta espressa alcuna motivazione sulla perdurante attualità della previsione vincolistica sul terreno di proprietà dei ricorrenti; né risulta effettuata alcuna comparazione con gli interessi dei privati ricorrenti, cui la giurisprudenza riconosce una posizione qualificata anche nel caso della decadenza, per decorso del termine della sua validità, del precedente vincolo preordinato all'espropriazione (cfr. in termini **Consiglio di Stato, Sez. IV, 26.5.2003 n. 2827, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5.8.2005 n. 4166**).

Anche per ciò i provvedimenti impugnati vanno annullati.

#### **VI) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 39 DEL DPR N. 327/2001.**

La deliberazione consiliare n. 6 del 29.4.2008 è poi illegittima perché pur costituendo atto di reiterazione di vincolo espropriativo non contiene la indicazione del dovuto relativo indennizzo.

La previsione dell'indennizzo è doverosa sia per la reiterazione dei vincoli preordinati all'ablazione del suolo che per quelli sostanzialmente espropriativi (secondo la definizione di cui all'art. 39, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.l.), in cui vanno annoverati i predetti vincoli gravanti sul terreno oggetto di controversia.

Sul punto anche la **Corte Costituzionale** (successivamente alla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 24.5.2007 n. 7) ha avuto modo di ribadire, **con sentenza 20 luglio 2007 n. 314**, che "*Nel caso di decadenza di vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, la reiterazione o la proroga dei vincoli stessi comporta necessariamente la previsione di un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata. La regola dell'indennizzabilità dei vincoli espropriativi reiterati costituisce ormai un principio consolidato nell'ordinamento, anche per l'entrata in vigore dell'art. 39 del testo unico delle espropriazioni (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327); la reiterazione di qualsiasi vincolo preordinato all'esproprio, o sostanzialmente espropriativo, dunque, è da intendere implicitamente integrabile con il principio generale dell'indennizzabilità*".

In tal caso il Giudice rimettente (Consiglio di Stato) ha dedotto che "*la reiterazione dei vincoli espropriativi è consentita in via amministrativa, e a maggior*

ragione, per legge. Essa però deve essere puntualmente motivata con riguardo alla persistente necessità di acquisire la proprietà privata (da valutare sulla base di una apposita istruttoria procedimentale da cui emerga la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato da sacrificare); e, contemporaneamente, deve prevedere la corresponsione del giusto indennizzo. In mancanza di tali presupposti vi è lesione del diritto di proprietà”.

Ha osservato, ancora, il Giudice rimettente che “Sono però inammissibili dal punto di vista costituzionale le reiterazioni dei vincoli espropriativi nei casi di proroga sine die o all'infinito (nel senso cioè della reiterazione di proroghe a tempo indeterminato che si agglungano le une alle altre), ovvero quando il limite temporale di efficacia delle disposte reiterazioni è indeterminato, cioè non sia certo, preciso e sicuro e quindi sia sostanzialmente irragionevole, sempreché ovlamente non sia stato previsto l'indennizzo (oltre il periodo tollerabile di durata del vincolo stesso). La reiterazione del vincolo espropriativo è consentita purché puntualmente motivata circa la necessità e l'attualità di acquisire la proprietà privata (da valutare sulla base di una apposita istruttoria procedimentale da cui emerga la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato da sacrificare) e sia contemporaneamente prevista anche la corresponsione del giusto indennizzo al cittadino sacrificato (sentenze n. 179 del 1999 e n. 411 del 2001)”.

Ed in tale contesto la Corte Costituzionale, con la menzionata sentenza n. 314/2007, ha concluso che “L'iter interpretativo della garanzia costituzionale in materia di espropriazione ha portato a riconoscere il principio secondo cui, per gli anzidetti vincoli (urbanistici) espropriativi, la reiterazione (o la proroga) comporta – oltre la temporaneità – necessariamente un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata (sentenza n. 148 del 2003).....La regola dell'indennizzabilità dei vincoli espropriativi reiterati è ormai un principio consolidato nell'ordinamento, anche per l'entrata in vigore dell'art. 39 del testo unico delle espropriazioni (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327). La reiterazione di qualsiasi vincolo preordinato all'esproprio, o sostanzialmente espropriativo, dunque, è da intendere implicitamente integrabile con il principio generale dell'indennizzabilità (sentenza n. 397 del 2002)”.

Pertanto, alla luce di tali principi, non v'è dubbio che nella specie oggetto di controversia, a fronte di un vincolo durata circa trent'anni ed ora reiterato, avrebbe dovuto essere previsto per la reiterazione del vincolo espropriativo e/o di inedificabilità o sostanzialmente espropriativo il relativo indennizzo monetario, la cui mancanza, quindi, rende assolutamente illegittimo l'atto deliberativo consiliare impugnato con cui tale vincolo è stato reiterato.

#### **VII) VIOLAZIONE DELL'ART. 186 O.R.E.L..**

La deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Teresa di Riva n. 6 del 29.4.2008, in questa sede impugnata, è illegittima, poi, in quanto tutti gli elaborati e le planimetrie progettuali, nonché i pareri ed atti ad essa allegati, che sono richiamati in tale atto deliberativo non sono stati sottoscritti dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Consigliere anziano e dal Segretario Generale.

Al riguardo l'Ecc.mo C.G.A. – Sezioni Riunite con parere n. 1055/97

del 20.4.1999 ha precisato che "L'art. 186 dell'ordinamento degli enti locali della regione siciliana emanato con decreto del Presidente della regione 29 ottobre 1955, n. 6.....prescrive che i verbali delle deliberazioni degli organi collegiali degli enti locali siano sottoscritti dal presidente del collegio, dal componente anziano e dal segretario; gli elaborati grafici allegati alle deliberazioni medesime sono, quando si tratti dell'approvazione di un piano o di un progetto, gli atti dai quali si ricava il contenuto medesimo del provvedimento emanato con la deliberazione, e perciò fanno parte del verbale della deliberazione e devono essere sottoscritti".

In tal senso si è pronunciato anche il **T.A.R. Catania sez. II, con sentenza n. 1663/2000** ritenendo illegittima la delibera di localizzazione di un programma costruttivo ex art. 51 l. n. 865/1971 i cui allegati non risultavano sottoscritti nelle forme sopra indicate.

Analogamente, in precedenza era già stato affermato che "Allorché la deliberazione consiliare di adozione o di approvazione.....richiami quali parti integranti del dispositivo della deliberazione stessa elaborati grafici e allegati ad essa, gli adempimenti prescritti dall'art. 186 dell'Ordinamento degli Enti Locali non potrebbero essere limitati al solo estratto della deliberazione consiliare o commissariale ma devono essere operati anche per gli elaborati nella stessa deliberazione richiamati quali parte integrante i quali, pertanto, devono essere sottoscritti dal Presidente Anziano e dal Segretario generale ed in caso di deliberazione commissariale dal Commissario e dal Segretario Generale" (**TAR Catania 18.11.1981 n. 519; TAR Catania 14.11.1986 n. 963**).

Anche per questo i provvedimenti impugnati vanno annullati.

**VIII) ILLEGITTIMITA' DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 26 DEL 7.2.2008 MENZIONATA NELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLEGATA ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 6 DEL 29.4.2008.**

Tutti i vizi enucleati col ricorso introduttivo e con i presenti motivi aggiunti devono intendersi formalmente proposti anche avverso la determinazione dirigenziale n. 26 del 7.2.2008 della Provincia Regionale di Messina, con cui sarebbe stato approvato in linea tecnica il progetto dell'opera in questione e di cui si fa menzione, per la prima volta, nella proposta di deliberazione allegata alla deliberazione consiliare n. 6 del 29.4.2008; determinazione dirigenziale mai resa nota e/o comunicata ai ricorrenti e di cui, pertanto, gli stessi sconoscono il contenuto.>>.

Anche i primi motivi aggiunti, perciò, meritano l'accoglimento con conseguenziale annullamento della sentenza impugnata.

i.3) Il TAR ha errato, poi, a rigettare le censure proprie svolte con i secondi motivi aggiunti.

La motivazione addotta al riguardo dal TAR, però, non è idonea a supportare la statuizione di rigetto e si appalesa, invero, errata e frutto,

soltanto, di un palese travisamento delle risultanze documentali, in quanto, per come già precedentemente spiegato da questa difesa, non risulta affatto adeguatamente motivata la scelta del sito di ubicazione del nuovo Liceo Scientifico, non ravvisandosi, negli atti impugnati, l'esternazione di alcuna delle motivazioni e valutazioni che, invece, avrebbero dovuto necessariamente accompagnare una tale scelta, anche in ragione della natura di variante urbanistica singola riconducibile all'adozione dei provvedimenti impugnati.

Il TAR ha anche errato nel ritenere che dai documenti approvati, ed impugnati con i secondi motivi aggiunti, non risultava nessuna sostituzione del Comune all'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente.

Contrariamente a tale affermazione, dalla deliberazione n. 58 del 30.9.2008, infatti, risultava che il Comune aveva proceduto alla *"approvazione definitiva"* (cfr. oggetto del predetto deliberato) della variante urbanistica al P. di F. già adottata con la deliberazione n. 6 del 29.4.2008, senza che però si facesse menzione in detta approvazione definitiva di alcuna intervenuta precedente trasmissione della deliberazione di adozione della variante al competente Assessorato Territorio ed Ambiente, né di alcuna approvazione della variante, da parte di quest'ultimo, sia essa espressa o tacita (per decorso del termine di giorni 90 senza manifestazione di dissenso, ai sensi dell'art. 19 c. 4 del DPR n. 327/2001 e s.m.i.).

Pertanto, è proprio vero il contrario di quanto ritenuto dal TAR, e cioè che con la deliberazione n. 58 del 30.9.2008 il Comune aveva inteso (erroneamente) concludere con l'approvazione "definitiva" il procedimento

di variante urbanistica al P. di F. occorrente per la realizzazione del Liceo Scientifico e che, nel fare ciò senza neppure interpellare il competente Assessorato Territorio ed Ambiente (cui spettava l'approvazione espressa o tacita ai sensi dell'art. 19 T.U. espropriazioni) si era effettivamente sostituito a detto Assessorato.

A riprova di ciò, e quindi della bontà della doglianza, invece erroneamente ritenuta infondata dal TAR, sta il fatto che proprio a seguito di tale specifica censura proposta avverso la deliberazione n. 58 del 30.9.2008 (cf. secondo motivo dei secondi motivi aggiunti), avvedendosi della sua evidentemente fondatezza, il Comune ha cercato di porvi rimedio, inviando successivamente all'Assessorato proprio la delibera n. 58 del 30.9.2008, con ciò confermando l'errore precedentemente commesso nel ritenere definitivamente approvata la variante.

A ben vedere, poi, il TAR non ha neppure esaminato tutte le doglianze svolte con i secondi motivi aggiunti.

Così facendo sono state anche tralasciate dal primo Decidente fondamentali censure che, a parere di questa difesa, avrebbero condotto al sicuro accoglimento di tali motivi aggiunti.

Per rendersi conto di ciò e per meglio apprezzare l'erroneità della statuizione di rigetto e la fondatezza di tutte le censure dedotte con tali secondi motivi aggiunti (sia di quelle solo parzialmente esaminate che di quelle di cui è stato integralmente omissso l'esame) che, a ben vedere, erano meritevoli di essere accolte, dette censure vengono qui di seguito tutte integralmente riportate per essere, anche alla luce delle contestazioni sopra svolte avverso le erronee statuizioni della sentenza, (ri)esaminate ed accolte

da codesto Ecc.mo C.G.A.:

**<< 1) Illegittimità derivata e/o consequenziale e/o caducazione e/o carenza di valido presupposto legittimante.**

La deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Teresa di Riva n. 58 del 30.9.2008, di approvazione definitiva della variante al programma di fabbricazione per la nuova sede del Liceo Scientifico da realizzarsi sul terreno di proprietà dei ricorrenti, e l'eventuale approvazione espressa o tacita regionale che si fosse formata per il silenzio serbato da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (ove l'atto di adozione della variante fosse stato trasmesso a detto Assessorato) pretendono di trovare il proprio unico presupposto legittimante nella presunta legittimità dei pregressi atti di localizzazione, di predisposizione ed approvazione in linea tecnica del progetto del Liceo Scientifico, e di adozione della variante medesima, che però sono illegittimi per i vizi enucleati col ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti.

Tale ultima deliberazione e l'eventuale approvazione regionale, anche tacita, invero, si fondano sull'erroneo presupposto della legittimità dei precedenti provvedimenti, tutti aversati col ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti (tutti ben noti alle odierne controparti, cui quei precedenti atti del giudizio sono stati ritualmente notificati).

Pertanto, stante il vincolo di stretta presupposizione e consequenzialità che lega i provvedimenti aversati con i presenti motivi aggiunti a quelli già impugnati col ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti del giudizio, è evidente che tutti i vizi che inficiano gli atti e provvedimenti presupposti e/o della pregressa fase procedimentale, già impugnati con detto ricorso ed i primi motivi aggiunti, refluiscono, viziandoli in via derivata e/o consequenziale e/o per carenza di valido presupposto legittimante e/o caducandoli sui provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti, che nei precedenti provvedimenti vorrebbero trovare il loro unico ed indefettibile presupposto legittimante.

In ogni caso tutti i vizi fatti valere avverso i pregressi atti col ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti devono intendersi come qui di seguito riproposti in via diretta avverso la predetta deliberazione consiliare n. 58 del 30.9.2008 e l'eventuale approvazione regionale, espressa o tacita, della variante, tutti meglio specificati nell'epigrafe del presente atto.

Da qui un primo profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 19 commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. – Violazione di procedimento tipico. Eccesso di potere per assoluta perplessità e carenza di indefettibile presupposto legittimante.**

La deliberazione consiliare n. 58 del 30.9.2008 è assolutamente perplessa e risulta adottata in violazione del disposto degli artt. 10 e 19, commi 2 e seguenti, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e, comunque, in violazione del procedimento tipico di adozione della variante semplificata siccome disciplinata dalle predette disposizioni di legge.

Per rendersi conto di ciò occorre rammentare che, a suo tempo, il

Comune di Santa Teresa di Riva ha inviato, seppur tardivamente, ai sigg.ri Ferrara la comunicazione ex art. 11 punto 1 lett. a) del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sul terreno di loro proprietà.

In tal caso, quindi, il Comune ha mostrato di voler seguire il procedimento di adozione di una variante allo strumento urbanistico (P. di F.) per la realizzazione di una singola opera pubblica, siccome disciplinato dal suddetto T.U. sulle espropriazioni.

Ed anche quando, poi, ha adottato la variante urbanistica in questione, con deliberazione consiliare n. 6 del 29.4.2008, il Comune lo ha fatto mediante approvazione del progetto preliminare dell'opera, dando espressamente atto dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e disponendo la trasmissione di detta deliberazione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, mostrando così chiaramente di aver inteso seguire il procedimento di variante ex art. 19 commi 2 e ss. del T.U. sugli espropri, cioè a dire una variante ad effetti urbanistici avente ad oggetto la localizzazione di un'opera pubblica con conseguente imposizione del relativo vincolo preordinato all'esproprio sul terreno ove essa dovrebbe essere realizzata.

Invero, nella delibera n. 58 del 30.9.2008 non si fa menzione di alcuna intervenuta trasmissione della deliberazione di adozione della variante all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, né di alcuna approvazione espressa da parte di detto Assessorato e neppure del decorso del termine di giorni 90 senza manifestazione di dissenso da parte dell'Assessorato medesimo, siccome previsto dall'art. 19, c. 4, del DPR n. 327/2001 e s.m.i. per la formazione del silenzio assenso regionale su tale variante.

Comunque, il procedimento di adozione ed approvazione della variante, concernente nella specie la realizzazione di una singola e specifica opera pubblica (e non vertendosi in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001), non avrebbe potuto che essere che quello contemplato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., vale a dire quello della variante semplificata con le modalità previste dall'art. 19 comma 2 e seguenti del medesimo DPR n. 327/2001 e s.m.i..

**L'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001**, rubricato "*Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali*", prevede, infatti, che: "*1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.*

*2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo*

*19, commi 2 e seguenti.*

Ed a sua volta, l'art. 19 comma 2 e seguenti del medesimo D.P. n. 327/2001 e s.m.i. prescrive che "1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all' articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

3. omissis

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.

Nella specie, quindi, il Comune - con la qui impugnata deliberazione n. 58 del 30.9.2008 - ha proceduto alla approvazione definitiva della variante urbanistica in palese violazione del procedimento tipico previsto dai menzionati art. 10 comma 2 e art. 19 commi 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che riserva all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente una tale approvazione, anche in maniera tacita, in quanto al Consiglio Comunale, dopo il formarsi del silenzio assenso, resta soltanto il potere dichiarativo e certificativo di prendere atto della approvazione tacita regionale dichiarando l'efficacia della deliberazione di adozione.

Il Comune ha, pertanto, proceduto alla approvazione definitiva della variante in assenza e/o carenza dell'indefettibile presupposto legittimamente dell'approvazione regionale di tale variante urbanistica da parte del competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

In definitiva, siccome il T.U. sulle espropriazioni distingue due ipotesi di localizzazione dell'opera pubblica - la prima derivante dall'approvazione di piano urbanistico esecutivo (art. 12 D.P.R. n. 327/2001) e la seconda derivante dall'approvazione del progetto di un'opera pubblica (art. 19 D.P.R. n. 327/2001), è palese l'assoluta perplessità ed erroneità del procedimento di variante urbanistica posto in essere dal Comune, assolutamente incomprensibile e del tutto differente dallo schema legale tipico disciplinato dalle disposizioni di legge (artt. 10 e 19 T.U. espropri) sopra menzionate, donde la necessità che i provvedimenti impugnati vengano annullati.

**3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. - difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento.**

Sotto altro angolo visuale, poi, ove il Comune avesse inopinatamente inteso seguire, invece, le modalità del procedimento di variante generale allo strumento urbanistico non v'è dubbio che, nella specie, vertendosi in ipotesi di

avrebbe potuto escludersi dalla previsione progettuale il terreno di proprietà dei ricorrenti e realizzare comunque l'opera pubblica con una diversa e meno invadente previsione progettuale.

Tali provvedimenti sono poi illegittimi per la mancaza di ragioni o motivazioni sull'interesse pubblico concreto ed attuale con riguardo sia alle necessità (in alcun modo documentate) dell'utenza scolastica ed in relazione anche al costo dell'intervento, calcolato sommariamente in € 5.620.000,00 negli elaborati progettuali e per cui non è indicata, negli atti impugnati, neppure la fonte del finanziamento.

Inoltre, i provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché non si sono tenute in alcuna considerazione le caratteristiche dell'area prescelta, essendo stata del tutto trascurate le "Conclusioni" della Relazione Geologica preliminare del progetto Tav. 3 che classifica la zona d'interesse progettuale quale "**sito d'attenzione pericolosità idraulica**", non essendo stati considerati, quindi, i vari elementi concretamente rilevanti nel singolo caso e non essendo stata fornita alcuna motivazione a fronte di una pluralità di scelte possibili.

Tale circostanza, invero, risulta confermata anche dall'Ufficio del Genio Civile di Messina, il quale ha espresso parere favorevole a condizione con provvedimento prot. n. 8844 del 7.3.2008 (nel quale si legge che "*L'area risulta esposta a possibili fenomeni alluvionali ed essendo classificata dal P.A.I. "Sito d'attenzione come area potenzialmente inondabile"...*") che riconferma quello precedentemente reso dallo stesso Ufficio con provvedimento prot. n. 21555 del 18.7.2007 (nel quale si legge che "*Il sito, come si evince dalla relazione geologica redatta dal Dott. Dott. B. Privitera, resta localizzato in c.da Bucalo, in destra idraulica del tronco terminale del Torrente Savoca. L'area risulta sub pianeggiante ed è costituita litologicamente da depositi alluvionali recenti sabbioso limosi. L'area... risulterebbe esposta a possibili fenomeni alluvionali. Infatti dalla consultazione della carta della pericolosità dei Piani di Bacino dell'Assessorato Idrogeologico (P.A.I.) si rivela che questa porzione di territorio è classificata "Sito d'attenzione come area potenzialmente inondabile".... Detta idoneità è comunque subordinata alla verifica della compatibilità dell'area con le previsioni del P.A.I. 2006, da accertare a seguito di uno specifico specialistico studio idraulico,....").*

In realtà detti pareri dell'Ufficio del Civile di Messina già individuavano, avuto riguardo alle caratteristiche dell'area progettuale, la necessità di apposite ed approfondite indagini per verificare la compatibilità di detta area con le previsioni del P.A.I.; indagini e studi, ritenuti necessari dallo stesso Ufficio del Genio Civile ed espressamente indicati, che nella specie non risultano però essere stati effettuati e che, invece, avrebbero dovuto precedere – quale indispensabile antecedente logico - qualsivoglia provvedimento di approvazione del progetto e variante urbanistica.

In vicenda analoga, infatti, anche codesto On.le T.A.R. Catania Sez. I<sup>^</sup> ha avuto modo di rilevare, con sentenza n. 1841 del 16.10.2008, l'illegittimità della variante urbanistica, per la realizzazione di una singola opera pubblica,

intervenuta senza l'acquisizione dei preventivi pareri di legge.

Né si venga a sostenere ex adverso che quelle indagini e studi, ritenuti necessari ed espressamente indicati dall'Ufficio del Genio Civile per verificare la compatibilità dell'area con le previsioni del P.A.I., possano essere acquisiti magari solo in occasione della redazione del progetto esecutivo dell'intervento e quindi successivamente all'approvazione della variante urbanistica.

In tal caso, infatti, l'acquisizione dei pareri di legge e l'effettuazione delle indagini e degli studi da questi previsti (***"idoneità è comunque subordinata alla verifica della compatibilità dell'area con le previsioni del P.A.I. 2006, da accertare a seguito di uno specifico specialistico studio idraulico,"***) doveva precedere l'approvazione della variante urbanistica perché i provvedimenti impugnati, approvando un progetto di opera pubblica in variante allo strumento urbanistico, producono immediatamente l'effetto di variare detto strumento urbanistico.

Pertanto, i pareri e gli studi ed indagini da questi espressamente previsti sono dovuti non per l'opera in sé, ma per il valore di strumento urbanistico che l'approvazione del progetto funzionalmente dispiega.

A maggior ragione ove si consideri che i pregressi vincoli del P. di F. sono già scaduti dal 31.12.1993 e quelli nuovi del PRG non sono ancora validi ed efficaci per essere stato tale PRG restituito al Comune, dall'Assessorato T.A., per essere rielaborato.

Da qui un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione, carenza di indefettibili studi ed indagini costituenti presupposto legittimante e, quindi, difetto di istruttoria specifica in ordine alla idoneità dell'area prescelta come sito per la realizzazione del Liceo Scientifico.

***6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della l. n. 412/1975 e dell'art. 28 della l.r. n. 21/1973, degli artt. 10 e 13 del DPR n. 327/2001 e dell'art. 1, comma 2, della l.r. siciliana n. 65/1981. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di legge per l'approvazione della variante urbanistica.***

Nella specie la deliberazione consiliare n. 58 del 30.9.2008 e l'eventuale provvedimento di approvazione, anche tacita, regionale sono illegittimi perché la variante urbanistica non poteva essere apportata in quanto, l'opera pubblica non è stata correttamente allocata sul terreno di proprietà dei ricorrenti ed i vincoli preordinati all'esproprio, imposti col P. di F., sono scaduti al 31.12.1993, mentre i vincoli previsti dal nuovo PRG adottato e restituito dall'Assessorato T.A. per la rielaborazione non sono stati approvati.

In Sicilia, infatti, l'art. 28 della L.R. n. 21/1973 ha consentito l'efficacia limitata dello strumento urbanistico dalla data di presentazione all'Assessorato regionale competente ed in attesa dell'approvazione regionale, ed al riguardo il TAR Catania ha, in più occasioni, evidenziato come l'immediata e limitata operatività interinale del Piano riguarda la sola edificazione privata nelle zone omogenee A, B, C ed E, non già la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. TAR Catania sez. I, n. 1276/95; TAR Catania,

11.10.1982 n. 844 e 29.9.1981 n. 458).

Le situazioni dei Comuni con PRG solo adottato, ma ancora *in itinere*, e le situazioni dei Comuni sforniti di PRG sono del tutto assimilabili per quanto riguarda l'edilizia pubblica.

Per quanto riguarda il terreno di proprietà dei ricorrenti, in particolare,:

a) **nel vecchio P. di F.** la part.lla n. 612 del foglio di mappa 10 ricadeva tutta in Zona Territoriale Omogenea F2 (attrezzature pubbliche) con destinazione specifica Scuola dell'Obbligo.

Tale **vincolo**, però, non è più vigente, perchè **scaduto** alla data del **31.12.1993.**

b) **nel P.R.G. adottato, ma non approvato**, e restituito per la rielaborazione, invece, la predetta part.lla n. 612 del foglio di mappa 10 risulta per la maggiore superficie "Zona destinata a Verde" e per due minori superfici, rispettivamente, "Zona destinata a Parcheggio Pubblico" e "Zona F2 con destinazione specifica Scuola dell'Obbligo" (cfr. copia del certificato destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Santa Teresa di Riva il 13.12.1999).

Anche **i vincoli** imposti col PRG adottato, però, **non sono vigenti, stante la mancata approvazione regionale.**

Dalla mancanza di conformità urbanistica ed assenza di destinazione specifica dello strumento urbanistico discende che, nella specie, la scelta dell'area da destinare ad edilizia scolastica sarebbe dovuta avvenire dopo la richiesta del parere obbligatorio della Commissione paritetica provinciale, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 412/1975, invece mancante; circostanza questa che rende assolutamente illegittima la localizzazione avversata e la deliberazione di approvazione del progetto dell'opera e quindi anche l'approvazione della relativa variante urbanistica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17.7.2002 n. 3991).

Il parere di detta Commissione paritetica deve, infatti, intervenire quando l'opera di edilizia scolastica è localizzata in zona genericamente destinata dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero in aree aventi destinazione non conforme, com'era appunto nel caso oggetto di controversia. E, tale parere, che nella specie avrebbe dovuto essere preventivo, risultava indispensabile anche perché a detta Commissione paritetica spetta in via esclusiva la valutazione della rispondenza alle esigenze specifiche del settore scolastico; ragion per cui la sua mancanza determina l'illegittimità della scelta localizzativa operata.

Inoltre, la deliberazione consiliare n. 58 del 30.9.2008 e l'eventuale provvedimento di approvazione regionale, anche tacita, della variante sono illegittimi perché essendo scaduti in data 31.12.1993 i vincoli preordinati all'esproprio e non essendo stato ancora approvato il nuovo PRG, sul terreno di proprietà dei ricorrenti, in ossequio alle disposizioni di legge sopra indicate (art. 28 l.r. n. 21/1973) ed alla giurisprudenza formatasi sul punto, non può essere approvato alcun progetto di opera pubblica (urbanizzazione primaria e/o secondaria), cui riconnettere la dichiarazione di pubblica utilità (stante anche il disposto dell'ar. 13 comma 1 del DPR n. 327/2001 a tenore del quale "*il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a*

quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio"), e, più in generale, non può essere eseguita alcuna procedura espropriativa del summenzionato terreno.

Inoltre, per quanto prima detto e tenuto conto che la rielaborazione del PRG comunale, a seguito della sua restituzione da parte dell'Assessorato T.A., è in itinere, non si può apportare alcuna variante urbanistica al vecchio P. di F. i cui vincoli sono scaduti da circa quindici anni, ed essendo, altresì, indubitabile che nelle more dell'approvazione del PRG non possono essere approvati e/o realizzati progetti di opere pubbliche su aree che non hanno una definitiva destinazione urbanistica a fini espropriativi.

La deliberazione impugnata è poi illegittima anche perché, nella specie, non è stato neppure seguito il procedimento previsto dall'art. 1, comma 2, della l.r. siciliana n. 65/1981 per i Comuni sprovvisti di PRG.

Quest'ultima norma, infatti, dispone che nei Comuni sprovvisti di Strumenti Urbanistici (cui vanno equiparati quelli con vincoli preordinati all'esproprio scaduti e/o in itinere) possono essere realizzate opere pubbliche, pur sempre nel rispetto delle leggi che ne regolano l'edificazione (nella specie, per come dimostrato, palesemente violate con riferimento al disposto dell'art. 10 della L. n. 412/75), **previa** autorizzazione dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, sentito il Consiglio Regionale dell'Urbanistica: In altri termini, in tal caso il procedimento, diversamente da quanto accade in via ordinaria, richiede la necessaria autorizzazione preventiva del predetto Assessorato, nella specie assolutamente mancante e che, invece, avrebbe dovuto precedere la impugnata deliberazione consiliare n. 58/2008.

Anche per questo i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati.

**7) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/90 e dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 sotto altro profilo - Difetto di motivazione, mancata comparazione tra interesse pubblico ed interesse privato.**

Sotto altro angolo visuale i provvedimenti di approvazione della variante urbanistica con apposizione sul terreno di proprietà dei ricorrenti del vincolo preordinato all'esproprio sono illegittimi perché tale terreno da circa 30 anni risulta vincolato (dapprima per effetto delle previsioni del P. di F. e poi per effetto di quelle del PRG adottato sin quando questo non è stato restituito dall'Assessorato T.A. privo di approvazione per essere rielaborato).

Le destinazioni impresse dai predetti strumenti urbanistici (prima ad Attrezzature Pubbliche con destinazione specifica a Scuola dell'Obbligo e poi a "Zona destinata a Verde" a "Zona destinata a Parcheggio Pubblico" e "Zona F2 con destinazione specifica Scuola dell'Obbligo") rappresentano senza dubbio vincoli preordinati all'espropriazione.

Orbene, dagli stessi atti del procedimento in questione (cfr. proposta allegata alla deliberazione consiliare n. 6 del 29.4.2008) risulta che i vincoli preordinati all'esproprio del precedente P. di F. sono scaduti e che sarebbe necessaria la variante a detto P. di F. (ritenendo, quindi, lo stesso Comune, non

operanti i vincoli del PRG restituito) dove sia previsto il cambio di destinazione dell'area da scuola dell'obbligo a scuola superiore **"con la conseguente riapposizione dei suddetti vincoli preordinati all'esproprio"**.

I provvedimenti in questa sede impugnati, con i quali è stata definitivamente approvata la variante urbanistica e riapposto al terreno di proprietà dei ricorrenti il vincolo preordinato all'esproprio, **"reiterano"** tale vincolo espropriativo in violazione, però, dei principi di legge e diritto che regolano il procedimento di reiterazione, siccome fissati dal DPR n. 327/2001 e s.m.i..

Invero, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 24.5.2007 n. 7, ha individuato i criteri da seguire per la corretta reiterazione dei vincoli decaduti per decorso del termine.

In tal caso, infatti, l'Adunanza Plenaria ha previsto pur sempre la necessità della adeguatezza della motivazione della scelta, anche sull'interesse pubblico, e dell'istruttoria e la necessità della ponderata valutazione degli interessi coinvolti, indicando i giusti parametri e criteri per individuare i casi in presenza dei quali l'esercizio del potere pianificatorio da parte della Pubblica Amministrazione non può ritenersi legittimo.

Per quanto riguarda la particolare motivazione che deve accompagnare gli atti di reiterazione dei vincoli preesistenti scaduti, a maggior ragione quando trattasi di vincolo insistente su un'area determinata e ben specificata (per la realizzazione di una singola opera pubblica), anche codesto On.le **TAR Catania Sezione I**, con le recenti sentenze n. **927/08** e n. **1631/07**, ha avuto modo di ribadire che *"Questo stesso Collegio (cfr. T.A.R. Catania, I, 15.3.2006, n. 415), aderendo ad autorevoli arresti giurisprudenziali, ha già avuto modo di precisare che "nell'ipotesi di novazione della destinazione vincolata all'esproprio, la funzione di garanzia assoluta dall'art. 42 comma 3 cost., può ritenersi soddisfatta solo se il sacrificio, anche nella forma della ridotta utilizzabilità, che deriva alla proprietà privata dalla reiterazione del vincolo sia sorretto da puntuale motivazione, che non si limiti ad una generica affermazione del pubblico interesse, ma dia conto della ragionevolezza della prevista attuazione di tale interesse nel rinnovato termine d'efficacia del vincolo" (Consiglio Stato, sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5369) e che "la reiterazione dei vincoli di espropriazione non può prescindere dalla presenza di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione, comparati con gli interessi privati. La motivazione, in tale fattispecie, quale eccezione alla generale regola che non impone l'obbligo di motivazione per gli atti generali, va in tal senso ancorata ad una serie di parametri oggettivi: oltre alla persistenza dell'interesse pubblico ed alla sua attualità, vanno evidenziate le specifiche ragioni del ritardo che hanno determinato la decadenza del vincolo; la mancanza di possibili soluzioni alternative o di perequazione fra i proprietari espropriabili e, dunque, l'ineluttabilità della scelta dell'area già vincolata; la serietà ed affidabilità della realizzazione nel quinquennio delle opere di cui trattasi, con la precisazione delle iniziative mediante le quali il procedimento ablativo verrà portato a compimento ed infine la ragionevole dimostrazione, sulla scorta della situazione dei luoghi, che la rinnovazione del vincolo sulla stessa area è necessaria*

per realizzare l'opera o l'intervento pubblico" (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3535).

Nulla di tutto ciò si rinviene nei provvedimenti impugnati, di cui pertanto resta confermata la dedotta illegittimità.

Sotto altro angolo visuale, poi, la predetta particolare motivazione (come detto mancante), nella specie, si imponeva anche per garantire che i provvedimenti impugnati non costituissero (come, invece, appare) esercizio illegittimo del potere pianificatorio, ed avrebbe avuto il fine di escludere un contenuto vessatorio e comunque ingiusto nei confronti di chi come i ricorrenti si sono visti reimporre il vincolo urbanistico finalizzato all'esproprio, mentre ad altri è stato consentito di edificare, ed avrebbe avuto lo scopo di dimostrare in definitiva che il potere pianificatorio era stato esercitato al fine esclusivo del perseguimento dell'interesse pubblico.

Ora, la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la menzionata sentenza 24.5.2007 n. 7, ha confermato integralmente il principio secondo il quale, nel caso di decadenza di un vincolo a contenuto espropriativo, per l'inutile decorso del termine di sua validità, ove la P.A. intenda reiterare tale vincolo, deve effettuare una idonea ed approfondita istruttoria e deve congruamente motivare la scelta di reiterazione del vincolo medesimo, tenendo presente, esclusivamente, il permanere o meno di un pubblico interesse. Ed in particolare, secondo l'Adunanza Plenaria, la motivazione afferente la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio deve essere tale da escludere, in radice, che il provvedimento di pianificazione contenente la menzionata reiterazione, possa essere adottato per ragioni differenti da quelle del perseguimento del pubblico interesse; cioè a dire che possa avere contenuto vessatorio ed ingiusto.

Nella specie, come detto, una tale possibilità non è affatto esclusa, anzi anche dal tenore dei provvedimenti impugnati emerge l'intento dell'Amministrazione di allocare "comunque" sull'area di proprietà dei ricorrenti l'opera pubblica progettata; ed in definitiva la reiterazione del vincolo sul terreno di proprietà dei ricorrenti si traduce, stante la disparità di trattamento rispetto alle altre aree che nell'ambito dello stesso Comune avrebbero potuto essere destinate alla allocazione di detta opera, in un eclatante esempio di provvedimento vessatorio, ingiusto, arbitrario ed illogico, con palese sviamento dall'interesse pubblico, risultando tale potere esercitato per un fine del tutto diverso dalla corretta pianificazione del territorio comunale.

A ciò agglungasi che non risulta espressa alcuna motivazione sulla perdurante attualità della previsione vincolistica sul terreno di proprietà dei ricorrenti; né risulta effettuata alcuna comparazione con gli interessi dei privati ricorrenti, cui la giurisprudenza riconosce una posizione qualificata anche nel caso della decadenza, per decorso del termine della sua validità, del precedente vincolo preordinato all'espropriazione (cfr. in termini **Consiglio di Stato, Sez. IV, 26.5.2003 n. 2827, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5.8.2005 n. 4166**).

Anche per ciò i provvedimenti impugnati vanno annullati.

**8) Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del DPR n.**

**327/2001.**

La deliberazione consiliare n. 58 del 30.9.2008 e l'eventuale provvedimento di approvazione regionale, anche tacita, sono poi illegittimi perché pur comportando la reiterazione di vincolo espropriativo non contengono l'indicazione del dovuto relativo indennizzo monetario.

La previsione dell'indennizzo è doverosa sia per la reiterazione dei vincoli preordinati all'ablazione del suolo che per quelli sostanzialmente espropriativi (secondo la definizione di cui all'art. 39, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.l.), in cui vanno annoverati i predetti vincoli gravanti sul terreno oggetto di controversia.

E' indubbio, quindi, che la mancata inserzione del dovuto indennizzo monetario nei provvedimenti con i quali tale vincolo è stato reiterato è causa di illegittimità dei provvedimenti medesimi.

La mancata previsione di adeguato indennizzo in favore del proprietario che ha visto reiterare i vincoli già imposti alla propria area, determina la illegittimità del provvedimento di pianificazione urbanistica adottato, in quanto l'indennizzo per la reiterazione del vincolo assolve alla specifica funzione di ristorare il proprietario del bene per il limitato godimento dello stesso (cfr. **TAR Abruzzo - Pescara, Sez. I - sentenza 28 aprile 2008 n. 451**).

Ha aggiunto il TAR Abruzzo - Pescara che la mancata previsione dell'indennizzo non può essere assolta nemmeno dall'indicazione degli importi riservati dall'Amministrazione agli espropri, in quanto, mentre l'indennità di esproprio assolve alla funzione di ristoro per la perdita del bene da parte del proprietario, l'indennizzo per la reiterazione del vincolo assolve alla specifica funzione di ristorare il proprietario del bene per il limitato godimento dello stesso.

Ed anche codesto On.le **T.A.R. Catania Sezione I** ha avuto modo di rilevare che <<...sebbene l'art. 39 del testo unico sugli espropri riserva al giudice civile la cognizione delle liti sulla mancanza o inadeguatezza della indennità per la reiterazione dei vincoli, è da ritenersi attratta al giudice amministrativo la cognizione sulla lite ove la parte ricorrente si dolga del fatto in sé della reiterazione del vincolo, dolendosi, come nel caso di specie, della mancanza di motivazione e della mancanza di previsione della indennità. Quest'ultimo aspetto, infatti, non introduce un motivo di lite inerente il quantum della indennità, ma un profilo di difformità dell'atto dallo schema legale tipico, all'interno del quale la "esistenza" dell'indennizzo è elemento strutturale del provvedimento e ciò di cui la parte si duole è proprio la esistenza del provvedimento di vincolo, non la mancanza della indennità in quanto tale.>> (cfr. in motivazione **sentenza n. 1662 del 15.10.2007 T.A.R. Catania, Sezione I**, Dott. Pancrazio M. Savasta Presidente, Dott.ssa Maria Stella Boscarino Giudice, Dott. Salvatore Gatto Costantino Giudice rel. est.).

Sul punto anche la **Corte Costituzionale** (successivamente alla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 24.5.2007 n. 7) ha avuto modo di ribadire, con **sentenza 20 luglio 2007 n. 314**, che "Nel caso di decadenza di vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, la reiterazione o la

proroga dei vincoli stessi comporta necessariamente la previsione di un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dai protrarsi della durata. La regola dell'indennizzabilità dei vincoli espropriativi reiterati costituisce ormai un principio consolidato nell'ordinamento, anche per l'entrata in vigore dell'art. 39 del testo unico delle espropriazioni (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327); la reiterazione di qualsiasi vincolo preordinato all'esproprio, o sostanzialmente espropriativo, dunque, è da intendere implicitamente integrabile con il principio generale dell'indennizzabilità".

In tal caso il Giudice rimettente (Consiglio di Stato) ha dedotto che "la reiterazione dei vincoli espropriativi è consentita in via amministrativa, e a maggior ragione, per legge. Essa però deve essere puntualmente motivata con riguardo alla persistente necessità di acquisire la proprietà privata (da valutare sulla base di una apposita istruttoria procedimentale da cui emerga la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato da sacrificare); e, contemporaneamente, deve prevedere la corresponsione del giusto indennizzo. In mancanza di tali presupposti vi è lesione del diritto di proprietà".

Ha osservato, ancora, il Giudice rimettente che "Sono però inammissibili dal punto di vista costituzionale le reiterazioni dei vincoli espropriativi nei casi di proroga sine die o all'infinito (nel senso cioè della reiterazione di proroghe a tempo indeterminato che si aggiungano le une alle altre), ovvero quando il limite temporale di efficacia delle disposte reiterazioni è indeterminato, cioè non sia certo, preciso e sicuro e quindi sia sostanzialmente irragionevole, sempreché ovviamente non sia stato previsto l'indennizzo (oltre il periodo tollerabile di durata del vincolo stesso). La reiterazione del vincolo espropriativo è consentita purché puntualmente motivata circa la necessità e l'attualità di acquisire la proprietà privata (da valutare sulla base di una apposita istruttoria procedimentale da cui emerga la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato da sacrificare) e sia contemporaneamente prevista anche la corresponsione del giusto indennizzo al cittadino sacrificato (sentenze n. 179 del 1999 e n. 411 del 2001)".

Ed in tale contesto la Corte Costituzionale, con la menzionata sentenza n. 314/2007, ha concluso che "L'iter interpretativo della garanzia costituzionale in materia di espropriazione ha portato a riconoscere il principio secondo cui, per gli anzidetti vincoli (urbanistici) espropriativi, la reiterazione (o la proroga) comporta - oltre la temporaneità - necessariamente un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dai protrarsi della durata (sentenza n. 148 del 2003)....La regola dell'indennizzabilità dei vincoli espropriativi reiterati è ormai un principio consolidato nell'ordinamento, anche per l'entrata in vigore dell'art. 39 del testo unico delle espropriazioni (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327). La reiterazione di qualsiasi vincolo preordinato all'esproprio, o sostanzialmente espropriativo, dunque, è da intendere implicitamente integrabile con il principio generale dell'indennizzabilità (sentenza n. 397 del 2002)".

Pertanto, alla luce di tali principi, non v'è dubbio che nella specie oggetto di controversia, a fronte di un vincolo durato circa trent'anni ed ora reiterato, avrebbe dovuto essere previsto per la riproposizione del vincolo espropriativo e/o

di inedificabilità e sostanzialmente espropriativo sul terreno di proprietà dei ricorrenti il relativo indennizzo monetario, la cui assenza comporta la mancanza di un elemento strutturale del provvedimento e quindi l'inesistenza stessa del provvedimento di vincolo, donde l'assoluta nullità per tale ragione e/o comunque l'illegittimità e quindi l'annullabilità dei provvedimenti impugnati. >>>

Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, anche i secondi motivi aggiunti meritano di essere accolti con conseguenziale annullamento della sentenza impugnata.

i.4) Il TAR ha errato, poi, a rigettare le censure proprie svolte con i terzi motivi aggiunti.

La motivazione addotta al riguardo dal TAR, però, non è idonea a supportare la statuizione di rigetto e si appalesa, ancora una volta, errata e frutto, soltanto, di un palese travisamento delle risultanze documentali, in quanto, per come già precedentemente spiegato da questa difesa, non risulta affatto adeguatamente motivata la scelta del sito di ubicazione del nuovo Liceo Scientifico, non ravvisandosi, negli atti impugnati, alcuna regolare esternazione delle motivazioni e valutazioni che, invece, avrebbero dovuto necessariamente accompagnare una tale scelta, anche in ragione della natura di variante urbanistica singola riconducibile all'adozione dei provvedimenti impugnati.

Il TAR ha anche errato nel ritenere che, per il resto, fossero state dedotte solo irregolarità formali del tutto secondarie e, come tali, irrilevanti. A parte il fatto che il TAR neppure spiega quali sarebbero i vizi da esso ritenuti mere irregolarità, con ciò impedendo di fatto agli appellanti di poter comprendere quali sarebbero le singole censure proposte non meritevoli di rilievo, per rendersi conto di quanto incetta sia una tale affermazione del Giudice di prime cure basterà leggere ed esaminare tutte le censure svolte

dai sigg.ri Ferrara con i terzi motivi aggiunti.

Si potrà percepire, infatti, *ictu oculi* e senza grande fatica che gli appellanti hanno dedotto ben nove motivi di censura lamentando vizi gravissimi, incidenti in maniera assolutamente sostanziale sui provvedimenti impugnati, che però il TAR ha ommesso di esaminare ed ha ritenuto di potere sbrigativamente liquidare - in appena due righe - con la lapidaria affermazione, del tutto infondata, che si sarebbe trattato, appunto, di mere irregolarità.

A ben vedere, invece, ciascuno dei motivi dedotti con i terzi motivi aggiunti avrebbe potuto condurre all'adozione di una statuizione di accoglimento e di annullamento dei provvedimenti impugnati.

Infine, nessun rilievo impediente l'accoglimento dei terzi motivi aggiunti può attribuirsi alla circostanza, evidenziata in sentenza, che l'Assessorato Territorio ed Ambiente abbia confermato che la variante inviata dal Comune di Santa Teresa di Riva il 19.2.2009 debba intendersi approvata per decorso dei termini (90 giorni) previsti dall'art. 19 del DPR n. 327/01.

Piuttosto, il predetto rilievo conferma che se, da un lato, giustamente i sigg.ri Ferrara hanno impugnato in primo grado con i terzi motivi aggiunti, unitamente alla deliberazione consiliare n. 33 dell'11.7.2009 anche il silenzio assenso e/o approvazione tacita regionale della variante urbanistica da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, formatosi, appunto, per l'inutile decorso dei termini previsti dall'art. 19, commi 2 e ss., del DPR n. 327/2001 e s.m.i., entro cui sarebbero dovute intervenire le determinazioni espresse dell'Assessorato

medesimo, dall'altro lato, altrettanto giustamente detto Assessorato è stato intimato in giudizio e l'approvazione tacita e/o silenziosa, da parte dello stesso Assessorato, coinvolge quest'ultimo nella illegittima complessiva attività procedimentale di approvazione della variante urbanistica, riguardante il terreno di proprietà degli appellanti, impugnata in questa sede.

D'altro canto, l'approvazione tacita e/o silenziosa della variante, da parte dell'Assessorato, nulla aggiunge e nulla toglie alle illegittimità riscontrate negli atti comunali di adozione ed approvazione della variante.

Infatti, con la suddetta deliberazione n. 33 dell'11.7.2009 il Consiglio Comunale di Santa Teresa di Riva - dopo aver premesso che con la precedente deliberazione consiliare n. 58 del 30.9.2008 era stata approvata la variante definitiva al programma di fabbricazione per la nuova sede del Liceo Scientifico, la quale con nota prot. n. 17332 del 13.11.2008 era stata trasmessa all'Assessorato Territorio ed Ambiente che, con propria nota prot. n. 10566 U.O.4.1 del 6.2.2009, aveva chiesto documentazione integrativa e che il Comune con propria lettera, raccomandata a.r., prot. n. 3072 del 19.2.2009 aveva trasmesso al predetto Assessorato l'integrazione richiestagli, senza che fossero pervenute ulteriori richieste di documentazione integrativa - ha deliberato: 1) di prendere atto che decorsi 90 giorni dalla nota comunale integrativa del 19.2.2009 si può dare corso al silenzio assenso della variante parziale definitiva al Programma di Fabbricazione per la nuova sede del Liceo Scientifico; 2) di approvare in via definitiva la variante parziale al P. di F. relativa alle aree interessate alla realizzazione del plesso scolastico da destinare a Liceo Scientifico in virtù

del silenzio assenso; 3) di trasmettere l'Atto deliberato alla Provincia Regionale di Messina affinché proceda alla relativa progettazione definitiva dell'opera di cui trattasi.

Quindi, con quest'ultimo atto deliberativo consiliare (n. 33/2009), che a ben vedere risulta espressamente adottato ai sensi dell'art. 19 comma 4 del DPR n. 327/2001 e s.m.i., il Comune di Santa Teresa di Riva ha preso atto che l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente non ha manifestato il proprio dissenso sulla variante urbanistica proposta, entro il termine di 90 giorni decorrente dalla ricezione della delibera di consiglio comunale e della relativa completa documentazione, così intendendo approvata la relativa determinazione del Consiglio Comunale.

A ben vedere, poi, il TAR anche con riferimento ai terzi motivi aggiunti ha ommesso di esaminare gran parte delle doglianze svolte.

Così facendo sono state anche tralasciate dal primo Decidente fondamentali censure che, a parere di questa difesa, avrebbero condotto al sicuro accoglimento di tali motivi aggiunti.

Per rendersi conto di ciò e per meglio apprezzare l'erroneità della statuizione di rigetto e la fondatezza di tutte le censure dedotte con i terzi motivi aggiunti (sia di quelle solo parzialmente esaminate che di quelle di cui è stato integralmente ommesso l'esame) che, a ben vedere, erano meritevoli di essere accolti, dette censure vengono qui di seguito tutte integralmente riportate per essere, anche alla luce delle contestazioni sopra svolte avverso le erronee statuizioni della sentenza, (ri)esaminate ed accolte da codesto Ecc.mo C.G.A.:

**<<1) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA E/O CONSEGUENZIALE E/O CADUCAZIONE E/O CARENZA DI VALIDO PRESUPPOSTO LEGITTIMANTE.**

La deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Teresa di Riva n. 33 dell'11.7.2009, di approvazione definitiva della variante al programma di fabbricazione per la nuova sede del Liceo Scientifico da realizzarsi sul terreno di proprietà dei ricorrenti, e l'approvazione tacita e/o per silenzio assenso regionale formatasi per il silenzio serbato da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente pretendono di trovare il proprio unico presupposto legittimante nella presunta legittimità dei pregressi atti di localizzazione, di predisposizione ed approvazione in linea tecnica del progetto del Liceo Scientifico, e di adozione e precedente approvazione comunale della variante medesima, che però sono illegittimi per i vizi enucleati col ricorso introduttivo, i primi ed i secondi motivi aggiunti.

Tale ultima deliberazione e l'approvazione regionale tacita, invero, si fondano sull'erroneo presupposto della legittimità dei precedenti provvedimenti, tutti avversati col ricorso introduttivo, i primi ed i secondi motivi aggiunti (tutti ben noti alle odierne controparti, cui quei precedenti atti del giudizio sono stati ritualmente notificati).

Pertanto, stante il vincolo di stretta presupposizione e consequenzialità che lega i provvedimenti avversati con i presenti motivi aggiunti a quelli già impugnati col ricorso introduttivo, i primi ed i secondi motivi aggiunti del giudizio, è evidente che tutti i vizi che inficiano gli atti e provvedimenti presupposti e/o della pregressa fase procedimentale, già tutti impugnati con i precedenti atti, refluiscono, vizilandoli in via derivata e/o consequenziale e/o per carenza di valido presupposto legittimante e/o caducandoli sui provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti, che nei precedenti provvedimenti vorrebbero trovare il loro unico ed indefettibile presupposto legittimante.

In ogni caso tutti i vizi fatti valere avverso i pregressi atti col ricorso introduttivo, i primi ed i secondi motivi aggiunti devono intendersi come qui di seguito riproposti in via diretta avverso la predetta deliberazione consiliare n. 33 dell'11.7.2009 e l'approvazione regionale tacita, della variante, come meglio specificati nell'epigrafe del presente atto.

Da qui un primo profilo di illegittimità dei provvedimenti (anche taciti) qui impugnati.

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. E DELL'ART. 11 DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO.**

Sotto altro angolo visuale, poi, nella specie, vertendosi in ipotesi di variante particolare per la realizzazione di singola opera pubblica il Comune resistente avrebbe dovuto comunque prendere in considerazione, per controdedurvi, tutto quanto osservato dai ricorrenti con il proprio ricorso ed i primi ed i secondi motivi aggiunti, con cui erano stati rilevati un consistente numero di vizi che rendevano illegittimo l'intero procedimento seguito e l'atto di adozione ed approvazione della variante medesima.

Al momento della deliberazione consiliare n. 33 dell'11.7.2009 il Comune

resistente, non avendolo mai fatto prima e non avendolo neppure fatto (stante l'approvazione silenziosa) l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, avrebbe dovuto adeguatamente valutare e considerare (cosa che ha del tutto omesso di effettuare) quanto dedotto dai sigg.ri Ferrara con il proprio ricorso ed i motivi aggiunti già proposti, nonché quanto sostenuto anche dall'interveniente sig.ra Adellina Caspanello.

Nessuna valutazione, invece, di quel ricorso, dei motivi aggiunti proposti dalla ditta Ferrara e dell'atto d'intervento ad adiuvandum della sig.ra Caspanello, neppure per rigettarli e/o non condividerne le doglianze ed i rilievi, anche di carattere tecnico, in ordine alla non realizzabilità dell'intervento ed alla possibilità di soluzioni alternative, si rinviene neppure negli atti oggi impugnati.

In sostanza, risulta del tutto evidente come anche la definitiva delibera consiliare n. 33 dell'11.7.2009 abbia omesso di motivare e di considerare adeguatamente tutte le problematiche e più riprese sollevate dai sigg.ri Ferrara sulla illegittimità della variante medesima e sulla ubicazione e localizzazione dell'intervento e fattibilità del medesimo.

Nella specie, però, trattandosi di singola variante urbanistica sussisteva un preciso obbligo per l'Amministrazione di una specifica disamina e motivazione in ordine a tutto quanto lamentato dai sigg.ri Ferrara col ricorso e i motivi aggiunti, che invece non sono stati in alcun modo considerati.

Pertanto, sotto tale profilo, il deliberato consiliare impugnato e l'approvazione regionale tacita e/o per silenzio assenso riguardanti tale variante, risultano illegittimi per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento ed erroneità dei presupposti, non essendosi tenuto conto che i sigg.ri Ferrara avevano contestato ed avverso puntualmente la variante urbanistica sin dalla sua adozione, mediante la proposizione di apposita azione giurisdizionale dinanzi a questo TAR.

Anche per questo i provvedimenti impugnati vanno annullati.

### **3) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO SOTTO ALTRO PROFILO:**

La deliberazione consiliare n. 33 dell'11.7.2009 è poi illegittima perché si fonda sull'erroneo presupposto che la variante approvata consista in un cambio di destinazione dell'area da scuola dell'obbligo a scuola superiore.

Così non è, in quanto, per come già dedotto e rilevato anche con i precedenti motivi aggiunti, l i vincoli nascenti dal vecchio P. di F. sono scaduti alla data del 31.12.1993 e quelli imposti dal PRG successivamente adottato non sono vigenti stante la mancata approvazione regionale di detto PRG e la sua restituzione al Comune per la rielaborazione, che, a quanto è dato sapere, è ancora in itinere.

Del tutto erroneo risulta, quindi, il presupposto che, per come si vorrebbe far credere, si tratti di una variante c.d. interna, giacché l'area in questione non era più soggetta ad alcun vincolo a scuola dell'obbligo (se è vero, com'è vero, che qualche anno addietro il Comune aveva tentato un altro - fallito - tentativo di destinare detta area alla realizzazione di un parcheggio: procedimento prima

sospeso da questo TAR e poi definitivamente abbandonato dal Comune di Santa Teresa di Riva: vedi giudizio (scritto al n. 4780/2001 R.G., relativa ordinanza n. sez. II n. 483/02 e deliberazione di G.M. n. 75 del 28.3.2002).

Anche per questo i provvedimenti impugnati meritano, pertanto, di essere annullati.

**4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 COMMA 4 DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I.**

La impugnata deliberazione consiliare n. 33 dell'11.7.2009 è, poi, illegittima perché, si limita a dare atto della presunta approvazione tacita regionale per decorso dei termini di legge (giorni 90) previsti perché l'Assessorato potesse manifestare il proprio dissenso, senza neppure indicare la data in cui l'integrazione documentale richiestagli sarebbe pervenuta all'Assessorato Regionale T.A. (circostanza questa che non consentiva ai consiglieri votanti, né alle parti del presente giudizio e neppure a codesto On.le Giudice di verificare se quel termine, di novanta giorni, fosse effettivamente decorso al tempo della deliberazione consiliare n. 33/2009); e, comunque, la impugnata deliberazione consiliare non dispone espressamente l'efficacia della precedente determinazione consiliare in ordine alla adottata variante urbanistica impressa all'area di proprietà dei ricorrenti.

Anche per questo la deliberazione merita di essere annullata.

**5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. E DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 10/1991 E S.M.I. SOTTO ALTRO PROFILO - CARENZA DI VALIDO PRESUPPOSTO LEGITTIMANTE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

Così come i precedenti atti della sequenza procedimentale, anche la delibera consiliare n. 33 dell'11.7.2009 e l'approvazione tacita e/o silenziosa regionale della variante urbanistica in questione sono illegittimi per difetto di motivazione e violazione dei criteri di ragionevolezza in ordine alla scelta di localizzazione dell'intervento sul terreno di proprietà dei ricorrenti anziché su altre aree, infatti: a) non si spiega perché l'intervento in questione si debba focalizzare proprio nel Comune di Santa Teresa di Riva, non dotato di area con conforme destinazione urbanistica, anziché in altro Comune; b) né si spiega perché tra le tante aree disponibili del territorio comunale la scelta sia ricaduta proprio sui terreni dei ricorrenti (manca quindi, anche nell'atto di definitiva approvazione della variante, una scelta comparativa tra aree).

La predetta deliberazione consiliare ed l'approvazione regionale tacita della variante sono pure illegittimi per il mancato contemporaneo tra l'interesse pubblico e quello privato dei ricorrenti, sul cui terreno, come detto, è stata prevista la realizzazione di un surplus di parcheggi (di ben 1100 mq = 3500 mq di parcheggi previsti in progetto - 2520 mq di parcheggi richiesti) a servizio del realizzando edificio scolastico; sicché ben avrebbe potuto escludersi dalla previsione progettuale il terreno di proprietà dei ricorrenti e realizzare comunque l'opera pubblica con una diversa e meno invadente previsione progettuale.

Né si venga a sostenere *ex adverso* che si possa prevedere una maggiore dotazione di parcheggi rispetto ai livelli minimi richiesti dalla legge, giacché

comunque andava eventualmente specificamente motivata la necessità una tale maggiore dotazione.

Tali provvedimenti sono poi illegittimi per la manca di ragioni o motivazioni sull'interesse pubblico concreto ed attuale con riguardo sia alle necessità (in alcun modo documentate) dell'utenza scolastica ed in relazione anche al costo dell'intervento, calcolato sommarizmente in € 5.620.000,00 negli elaborati progettuali e per cui non è indicata, negli atti impugnati, neppure la fonte del finanziamento.

Inoltre, i provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché non si sono tenute in alcuna considerazione le caratteristiche dell'area prescelta, essendo stata del tutto trascurate le **"Conclusioni"** della **Relazione Geologica preliminare del progetto Tav. 3** che classifica la zona d'interesse progettuale quale **"sito d'attenzione pericolosità idraulica"**, non essendo stati considerati, quindi, i vari elementi concretamente rilevanti nel singolo caso e non essendo stata fornita alcuna motivazione a fronte di una pluralità di scelte possibili.

Tale circostanza, invero, risulta confermata anche dall'Ufficio del Genio Civile di Messina, il quale, a suo tempo, ha espresso parere favorevole a condizione con provvedimento prot. n. 8944 del 7.3.2008 (nel quale si legge che *"L'area risulta esposta a possibili fenomeni alluvionali ed essendo classificata dal P.A.I. "Sito d'attenzione come area potenzialmente inondabile"...*) che riconferma quello precedentemente reso dallo stesso Ufficio con provvedimento prot. n. 21555 del 18.7.2007 (nel quale si legge che *"Il sito, come si evince dalla relazione geologica redatta dal Dott. Dott. B. Privitera, resta localizzato in c.da Bucalo, in destra idraulica del tronco terminale del Torrente Savoca. L'area risulta sub planeggiante ed è costituita litologicamente da depositi alluvionali recenti sabbioso limosi. L'area... risulterebbe esposta a possibili fenomeni alluvionali. Infatti dalla consultazione della carta della pericolosità del Piano di Bacino dell'Assessorato Idrogeologico (P.A.I.) si rivela che questa porzione di territorio è classificata "Sito d'attenzione come area potenzialmente inondabile".... Detta idoneità è comunque subordinata alla verifica della compatibilità dell'area con le previsioni del P.A.I. 2006, da accertare a seguito di uno specifico specialistico studio idraulico,...."*).

In realtà detti pareri dell'Ufficio del Civile di Messina già individuavano, avuto riguardo alle caratteristiche dell'area progettuale, la necessità di apposite ed approfondite indagini per verificare la compatibilità di detta area con le previsioni del P.A.I.; Indagini e studi, ritenuti necessari dallo stesso Ufficio del Genio Civile ed espressamente indicati, che nella specie non risultano però essere stati effettuati e che, invece, avrebbero dovuto precedere - quale indispensabile antecedente logico - qualsivoglia provvedimento di approvazione del progetto e variante urbanistica.

In vicenda analoga, infatti, anche codesto On.le T.A.R. Catania Sez. I<sup>a</sup> ha avuto modo di rilevare, con sentenza n. 1841 del 16.10.2008, l'illegittimità della variante urbanistica, per la realizzazione di una singola opera pubblica,

Intervenuta senza l'acquisizione dei preventivi pareri di legge.

Né si venga a sostenere *ex adverso* che quelle indagini e studi, ritenuti necessari ed espressamente indicati dall'Ufficio del Genio Civile per verificare la compatibilità dell'area con le previsioni del P.A.I., possano essere acquisiti magari solo in occasione della redazione del progetto esecutivo dell'intervento e, comunque, successivamente all'approvazione della variante urbanistica.

In tal caso, infatti, l'acquisizione dei pareri di legge e l'effettuazione delle indagini e degli studi da questi previsti (*"idoneità è comunque subordinata alla verifica della compatibilità dell'area con le previsioni del P.A.I. 2006, da accertare a seguito di uno specifico specialistico studio idraulico,"*) doveva precedere l'approvazione della variante urbanistica perché i provvedimenti impugnati, approvando un progetto di opera pubblica in variante allo strumento urbanistico, producono immediatamente l'effetto di variare detto strumento urbanistico.

Pertanto, i pareri e gli studi ed indagini da questi espressamente previsti sono dovuti non per l'opera in sé, ma per il valore di strumento urbanistico che l'approvazione del progetto funzionalmente dispiega (cfr. T.A.R. Catania Sez. I<sup>a</sup> n. 1841 del 16.10.2008 citata).

A maggior ragione ove si consideri che i pregressi vincoli del P. di F. sono già scaduti dal 31.12.1993 e quelli nuovi del PRG non sono ancora validi ed efficaci per essere stato tale PRG restituito al Comune, dall'Assessorato T.A., per essere rielaborato.

Da qui un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione, carenza di indefettibili studi ed indagini costituenti presupposto legittimante e, quindi, difetto di istruttoria specifica in ordine alla idoneità dell'area prescelta come sito per la realizzazione del Liceo Scientifico.

**6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA L. N. 412/1975 E DELL'ART. 28 DELLA L.R. N. 21/1973, DEGLI ARTT. 10 E 13 DEL DPR N. 327/2001 E DELL'ART. 1, COMMA 2, DELLA L.R. SICILIANA N. 65/1981. ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA.**

La deliberazione consiliare n. 33 dell'11.7.2009 e l'approvazione tacita regionale della variante sono illegittimi pure perché detta variante urbanistica non poteva essere apportata in quanto l'opera pubblica non è stata correttamente allocata sul terreno di proprietà dei ricorrenti ed i vincoli preordinati all'esproprio, imposti col P. di F., sono scaduti al 31.12.1993, mentre i vincoli previsti dal nuovo PRG adottato e restituito dall'Assessorato T.A. per la rielaborazione non sono stati approvati.

In Sicilia, infatti, l'art. 28 della L.R. n. 21/1973 ha consentito l'efficacia limitata dello strumento urbanistico dalla data di presentazione all'Assessorato regionale competente ed in attesa dell'approvazione regionale, ed al riguardo il TAR Catania ha, in più occasioni, evidenziato come l'immediata e limitata operatività interinale del Piano riguarda la sola edificazione privata nelle zone omogenee A, B, C ed E, non già la realizzazione delle opere di urbanizzazione

primaria e secondaria (cfr. TAR Catania sez. I, n. 1276/95; TAR Catania, 11.10.1982 n. 844 e 29.9.1981 n. 458).

Le situazioni dei Comuni con PRG solo adottato, ma ancora *in itinere*, e le situazioni dei Comuni sforniti di PRG sono del tutto assimilabili per quanto riguarda l'edilizia pubblica.

Per quanto riguarda il terreno di proprietà dei ricorrenti, in particolare,:

**a) nel vecchio P. di F.** la part.lla n. 612 del foglio di mappa 10 ricadeva tutta in Zona Territoriale Omogenea F2 (attrezzature pubbliche) con destinazione specifica Scuola dell'Obbligo.

Tale **vincolo**, però, non è più vigente, perchè **scaduto** alla data del **31.12.1993**.

**b) nel P.R.G. adottato, ma non approvato**, e restituito per la rielaborazione; invece, la predetta part.lla n. 612 del foglio di mappa 10 risulta per la maggiore superficie: "Zona destinata a Verde" e per due minori superfici, rispettivamente, "Zona destinata a Parcheggio Pubblico" e "Zona F2 con destinazione specifica Scuola dell'Obbligo" (cfr. copia del certificato destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Santa Teresa di Riva il 13.12.1999).

Anche i **vincoli** imposti col PRG adottato, però, **non sono vigenti, stante la mancata approvazione regionale**.

Dalla mancanza di conformità urbanistica ed assenza di destinazione specifica dello strumento urbanistico discende che, nella specie, la scelta dell'area da destinare ad edilizia scolastica sarebbe dovuta avvenire dopo la richiesta del parere obbligatorio della Commissione paritetica provinciale, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 412/1975, invece mancante; circostanza questa che rende assolutamente illegittima la localizzazione avversata e la deliberazione di approvazione del progetto dell'opera e quindi anche l'approvazione della relativa variante urbanistica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17.7.2002 n. 3991).

Il parere di detta Commissione paritetica deve, infatti, intervenire quando l'opera di edilizia scolastica è localizzata in zona genericamente destinata dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero in aree aventi destinazione non conforme, com'era appunto nel caso oggetto di controversia. E, tale parere, che nella specie avrebbe dovuto essere preventivo, risultava indispensabile anche perché a detta Commissione paritetica spetta in via esclusiva la valutazione della rispondenza alle esigenze specifiche del settore scolastico; ragion per cui la sua mancanza determina l'illegittimità della scelta localizzativa operata.

Inoltre, la deliberazione consiliare n. 33 dell'11.7.2009 e l'approvazione regionale tacita della variante sono illegittimi perché essendo scaduti in data 31.12.1993 i vincoli preordinati all'esproprio e non essendo stato ancora approvato il nuovo PRG, sul terreno di proprietà dei ricorrenti, in ossequio alle disposizioni di legge sopra indicate (art. 28 l.r. n. 21/1973) ed alla giurisprudenza formatasi sul punto, non può essere approvato alcun progetto di opera pubblica (urbanizzazione primaria e/o secondaria), cui riconnettere la dichiarazione di pubblica utilità (stante anche il disposto dell'ar. 13 comma 1 del DPR n. 327/2001 a tenore del quale *"il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere*

emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio"), e, più in generale, non può essere eseguita alcuna procedura espropriativa del summenzionato terreno.

Inoltre, per quanto prima detto e tenuto conto che la rielaborazione del PRG comunale, a seguito della sua restituzione da parte dell'Assessorato T.A., è in itinere, non si può apportare alcuna variante urbanistica al vecchio P. di F. i cui vincoli sono scaduti da circa quindici anni, ed essendo, altresì, indubitabile che nelle more dell'approvazione del PRG non possono essere approvati e/o realizzati progetti di opere pubbliche su aree che non hanno una definitiva destinazione urbanistica a fini espropriativi.

La deliberazione impugnata è poi illegittima anche perché, nella specie, non è stato neppure seguito il procedimento previsto dall'art. 1, comma 2, della l.r. siciliana n. 65/1981 per i Comuni sprovvisti di PRG.

Quest'ultima norma, infatti, dispone che nei Comuni sprovvisti di Strumenti Urbanistici (cui vanno equiparati quelli con vincoli preordinati all'esproprio scaduti e/o in itinere) possono essere realizzate opere pubbliche, pur sempre nel rispetto delle leggi che ne regolano l'edificazione (nella specie, per come dimostrato, palesemente violate con riferimento al disposto dell'art. 10 della L. n. 412/75), previa autorizzazione dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, sentito il Consiglio Regionale dell'Urbanistica: in altri termini, **in tal caso il procedimento**, diversamente da quanto accade in via ordinaria, **richiede la necessaria autorizzazione espressa e preventiva del predetto Assessorato**, nella specie assolutamente mancante e che, invece, avrebbe dovuto precedere la impugnata deliberazione consiliare n. 33/2009.

Anche per questo i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati.

**7) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90 E DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 10/1991 SOTTO ALTRO PROFILO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, MANCATA COMPARAZIONE TRA INTERESSE PUBBLICO ED INTERESSE PRIVATO.**

Sotto altro angolo visuale i provvedimenti di approvazione della variante urbanistica con apposizione sul terreno di proprietà dei ricorrenti del vincolo preordinato all'esproprio sono illegittimi perché tale terreno da circa 30 anni risulta vincolato (dapprima per effetto delle previsioni del P. di F. e poi per effetto di quelle del PRG adottato sin quando questo non è stato restituito dall'Assessorato T.A. privo di approvazione per essere rielaborato).

Le destinazioni impresse dai predetti strumenti urbanistici (prima ad Attrezzature Pubbliche con destinazione specifica a Scuola dell'Obbligo e poi a "Zona destinata a Verde" a "Zona destinata a Parcheggio Pubblico" e "Zona F2 con destinazione specifica Scuola dell'Obbligo") rappresentano senza dubbio vincoli preordinati all'espropriazione.

Orbene, dagli stessi atti del procedimento impugnato (cfr. proposta allegata alla deliberazione consiliare n. 6 del 29.4.2008) risulta che i vincoli preordinati all'esproprio del precedente P. di F. sono scaduti e che si renderebbe necessaria la variante a detto P. di F. (ritenendo, quindi, lo stesso Comune, non operanti i vincoli del PRG restituito) dove sia previsto il cambio di destinazione

dell'area da scuola dell'obbligo a scuola superiore **"con la conseguente riapposizione dei suddetti vincoli preordinati all'esproprio"**.

I provvedimenti in questa sede impugnati, con i quali è stata definitivamente approvata la variante urbanistica e **riapposto** al terreno di proprietà del ricorrenti il vincolo preordinato all'esproprio, **"reiterano"** tale vincolo espropriativo in violazione, però, dei principi di legge e diritto che regolano il procedimento di reiterazione, siccome fissati dal DPR n. 327/2001 e s.m.i..

Invero, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 24.5.2007 n. 7, ha individuato i criteri da seguire per la corretta reiterazione dei vincoli decaduti per decorso del termine.

In tal caso, infatti, l'Adunanza Plenaria ha previsto pur sempre la necessità della adeguatezza della motivazione della scelta, anche sull'interesse pubblico, e dell'istruttoria e la necessità della ponderata valutazione degli interessi coinvolti, indicando i giusti parametri e criteri per individuare i casi in presenza dei quali l'esercizio del potere pianificatorio da parte della Pubblica Amministrazione non può ritenersi legittimo.

Per quanto riguarda la particolare motivazione che deve accompagnare gli atti di reiterazione dei vincoli preesistenti scaduti, a maggior ragione quando trattasi di vincolo insistente su un'area determinata e ben specificata (per la realizzazione di una singola opera pubblica), anche codesto On.le **TAR Catania Sezione I**, con le sentenze **n. 927/08** e **n. 1631/07**, ha avuto modo di ribadire che *"Questo stesso Collegio (dfr. T.A.R. Catania, I, 15.3.2006, n. 415), aderendo ad autorevoli arresti giurisprudenziali, ha già avuto modo di precisare che "nell'ipotesi di novazione della destinazione vincolata all'esproprio, la funzione di garanzia assoluta dall'art. 42 comma 3 cost., può ritenersi soddisfatta solo se il sacrificio, anche nella forma della ridotta utilizzabilità, che deriva alla proprietà privata dalla reiterazione del vincolo sia sorretto da puntuale motivazione, che non si limiti ad una generica affermazione del pubblico interesse, ma dia conto della ragionevolezza della prevista attuazione di tale interesse nel rinnovato termine d'efficacia del vincolo" (Consiglio Stato, sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5369) e che "la reiterazione dei vincoli di espropriazione non può prescindere dalla presenza di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione, comparati con gli interessi privati. La motivazione, in tale fattispecie, quale eccezione alla generale regola che non impone l'obbligo di motivazione per gli atti generali, va in tal senso ancorata ad una serie di parametri oggettivi: oltre alla persistenza dell'interesse pubblico ed alla sua attualità, vanno evidenziate le specifiche ragioni del ritardo che hanno determinato la decadenza del vincolo; la mancanza di possibili soluzioni alternative o di perequazione fra i proprietari espropriabili e, dunque, l'ineluttabilità della scelta dell'area già vincolata; la serietà ed affidabilità della realizzazione nel quinquennio delle opere di cui trattasi, con la precisazione delle iniziative mediante le quali il procedimento ablativo verrà portato a compimento ed infine la ragionevole dimostrazione, sulla scorta della situazione dei luoghi, che la rinnovazione del vincolo sulla stessa area è necessaria per realizzare l'opera o l'intervento pubblico"* (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno

2005, n. 3535).".

Nulla di tutto ciò si rinviene nei provvedimenti impugnati, di cui pertanto resta confermata la dedotta illegittimità.

Sotto altro angolo visuale, poi, la predetta particolare motivazione (come detto mancante), nella specie, si imponeva anche per garantire che i provvedimenti impugnati non costituivano (come, invece, appare) esercizio illegittimo del potere pianificatorio, ed avrebbe avuto il fine di escludere un contenuto vessatorio e comunque ingiusto nei confronti di chi come i ricorrenti si sono visti imporre nuovamente il vincolo urbanistico finalizzato all'esproprio, mentre ad altri è stato consentito di edificare, ed avrebbe avuto lo scopo di dimostrare in definitiva che il potere pianificatorio era stato esercitato al fine esclusivo del perseguimento dell'interesse pubblico.

Ora, la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la menzionata sentenza 24.5.2007 n. 7, ha confermato integralmente il principio secondo il quale, nel caso di decadenza di un vincolo a contenuto espropriativo, per l'infuile decorso del termine di sua validità, ove la P.A. intenda reiterare tale vincolo, deve effettuare una idonea ed approfondita istruttoria e deve congruamente motivare la scelta di reiterazione del vincolo medesimo, tenendo presente, esclusivamente, il permanere o meno di un pubblico interesse. Ed in particolare, secondo l'Adunanza Plenaria, la motivazione afferente la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio deve essere tale da escludere, in radice, che il provvedimento di pianificazione contenente la menzionata reiterazione, possa essere adottato per ragioni differenti da quelle del perseguimento del pubblico interesse; cioè a dire che possa avere contenuto vessatorio ed ingiusto.

Nella specie, come detto, una tale possibilità non è affatto esclusa, anzi anche dal tenore dei provvedimenti impugnati emerge l'intento dell'Amministrazione di allocare "comunque" sull'area di proprietà dei ricorrenti l'opera pubblica progettata; ed in definitiva la reiterazione del vincolo sul terreno di proprietà dei ricorrenti si traduce, stante la disparità di trattamento rispetto alle altre aree che nell'ambito dello stesso Comune avrebbero potuto essere destinate alla allocazione di detta opera, in un eclatante esempio di provvedimento vessatorio, ingiusto, arbitrario ed illogico, con palese sviamento dall'interesse pubblico, risultando tale potere esercitato per un fine del tutto diverso dalla corretta pianificazione del territorio comunale.

A ciò aggiungasi che non risulta espressa alcuna motivazione sulla perdurante attualità della previsione vincolistica sul terreno di proprietà dei ricorrenti; né risulta effettuata alcuna comparazione con gli interessi dei privati ricorrenti, cui la giurisprudenza riconosce una posizione qualificata anche nel caso della decadenza, per decorso del termine della sua validità, del precedente vincolo preordinato all'espropriazione (cfr. in termini **Consiglio di Stato, Sez. IV, 26.5.2003 n. 2827, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5.8.2005 n. 4166**).

Anche per ciò i provvedimenti impugnati vanno annullati.

#### **8) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 39 DEL DPR N. 327/2001.**

La deliberazione consiliare n. 33 dell'11.7.2009 e l'approvazione tacita per

silenzio assenso regionale sono poi illegittimi perché, pur comportando la reiterazione di un vincolo espropriativo, non contengono l'indicazione del dovuto relativo indennizzo monetario.

La previsione dell'indennizzo è doverosa sia per la reiterazione dei vincoli preordinati all'ablazione del suolo che per quelli sostanzialmente espropriativi (secondo la definizione di cui all'art. 39, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.), in cui vanno annoverati i predetti vincoli gravanti sul terreno oggetto di controversia.

E' indubbio, quindi, che la mancata inserzione del dovuto indennizzo monetario nei provvedimenti con i quali tale vincolo è stato reiterato è causa di illegittimità dei provvedimenti medesimi.

La mancata previsione di adeguato indennizzo in favore del proprietario che ha visto reiterare i vincoli già imposti alla propria area, determina la illegittimità del provvedimento di pianificazione urbanistica adottato, in quanto l'indennizzo per la reiterazione del vincolo assolve alla specifica funzione di ristorare il proprietario del bene per il limitato godimento dello stesso (cfr. **TAR Abruzzo - Pescara, Sez. I - sentenza 28 aprile 2008 n. 451**).

Ha aggiunto il TAR Abruzzo - Pescara che la mancata previsione dell'indennizzo non può essere assolta nemmeno dall'indicazione degli importi riservati dall'Amministrazione agli espropri, in quanto, mentre l'indennità di esproprio assolve alla funzione di ristoro per la perdita del bene da parte del proprietario, l'indennizzo per la reiterazione del vincolo assolve alla specifica funzione di ristorare il proprietario del bene per il limitato godimento dello stesso.

Ed anche codesto On.le **T.A.R. Catania Sezione I** ha avuto modo di rilevare che <<...*sebbene l'art. 39 del testo unico sugli espropri riserva al giudice civile la cognizione delle liti sulla mancanza o inadeguatezza della indennità per la reiterazione del vincoli, è da ritenersi attratta al giudice amministrativo la cognizione sulla lite ove la parte ricorrente si dolga del fatto in sé della reiterazione del vincolo, dolendosi, come nel caso di specie, della mancanza di motivazione e della mancanza di previsione della indennità. Quest'ultimo aspetto, infatti, non introduce un motivo di lite inerente il quantum della indennità, ma un profilo di difformità dell'atto dallo schema legale tipico, all'interno del quale la "esistenza" dell'indennizzo è elemento strutturale del provvedimento e ciò di cui la parte si duole è proprio la esistenza del provvedimento di vincolo, non la mancanza della indennità in quanto tale.>> (cfr. in motivazione **sentenza n. 1662 del 15.10.2007 T.A.R. Catania, Sezione I**, Dott. Pancrazio M. Savasta Presidente, Dott.ssa Maria Stella Boscarino Giudice, Dott. Salvatore Gatto Costantino Giudice rel. est.).*

Sul punto anche la **Corte Costituzionale** (successivamente alla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 24.5.2007 n. 7) ha avuto modo di ribadire, con **sentenza 20 luglio 2007 n. 314**, che *"Nel caso di decadenza di vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, la reiterazione o la proroga dei vincoli stessi comporta necessariamente la previsione di un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata. La*

regola dell'indennizzabilità dei vincoli espropriativi reiterati costituisce ormai un principio consolidato nell'ordinamento, anche per l'entrata in vigore dell'art. 39 del testo unico delle espropriazioni (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327); la reiterazione di qualsiasi vincolo preordinato all'esproprio, o sostanzialmente espropriativo, dunque, è da intendere implicitamente integrabile con il principio generale dell'indennizzabilità".

In tal caso il Giudice rimettente (Consiglio di Stato) ha dedotto che "la reiterazione dei vincoli espropriativi è consentita in via amministrativa, e a maggior ragione, per legge. Essa però deve essere puntualmente motivata con riguardo alla persistente necessità di acquisire la proprietà privata (da valutare sulla base di una apposita istruttoria procedimentale da cui emerga la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato da sacrificare); e, contemporaneamente, deve prevedere la corresponsione del giusto indennizzo. In mancanza di tali presupposti vi è lesione del diritto di proprietà".

Ha osservato, ancora, il Giudice rimettente che "Sono però inammissibili dal punto di vista costituzionale le reiterazioni dei vincoli espropriativi nei casi di proroga sine die o all'infinito (nel senso cioè della reiterazione di proroghe a tempo indeterminato che si aggiungano le une alle altre), ovvero quando il limite temporale di efficacia delle disposte reiterazioni è indeterminato, cioè non sia certo, preciso e sicuro e quindi sia sostanzialmente irragionevole, sempreché ovviamente non sia stato previsto l'indennizzo (oltre il periodo tollerabile di durata del vincolo stesso). La reiterazione del vincolo espropriativo è consentita purché puntualmente motivata circa la necessità e l'attualità di acquisire la proprietà privata (da valutare sulla base di una apposita istruttoria procedimentale da cui emerga la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato da sacrificare) e sia contemporaneamente prevista anche la corresponsione del giusto indennizzo al cittadino sacrificato (sentenze n. 179 del 1999 e n. 411 del 2001)".

Ed in tale contesto la Corte Costituzionale, con la menzionata sentenza n. 314/2007, ha concluso che "L'iter interpretativo della garanzia costituzionale in materia di espropriazione ha portato a riconoscere il principio secondo cui, per gli anzidetti vincoli (urbanistici) espropriativi, la reiterazione (o la proroga) comporta - oltre la temporaneità - necessariamente un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata (sentenza n. 148 del 2003).....

Pertanto, alla luce di tali principi, non v'è dubbio che nella specie oggetto di controversia, a fronte di un vincolo durato circa trent'anni ed ora reiterato, avrebbe dovuto essere previsto per la riproposizione del vincolo espropriativo e/o di inedificabilità o sostanzialmente espropriativo sul terreno di proprietà dei ricorrenti il relativo indennizzo monetario, la cui assenza comporta la mancanza di un elemento strutturale del provvedimento e quindi l'inesistenza stessa del provvedimento di vincolo, donde l'assoluta nullità per tale ragione e/o comunque l'illegittimità e quindi l'annullabilità dei provvedimenti impugnati.

**9) VIOLAZIONE ART. 49 D.LGS. N. 267/2000. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 32 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLE SEDUTE DEL 14 MAGGIO, 21 MAGGIO E 29 MAGGIO**

## 2009 CON DELIBERAZIONE N. 29/09.

Al sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/00 "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione".

Chiara è la giurisprudenza che, in materia, ha avuto modo di ribadire più volte che la copertura finanziaria di ogni spesa dell'Amministrazione deve ritenersi rispettata quando la delibera comunale indichi una previsione di spesa che non appaia "ictu oculi" né fittizia, né illogica (Cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 01 aprile 2003, n. 579).

Orbene, nel caso di specie, la impugnata deliberazione n. 33 dell'11.7.2009, con la quale il Consiglio Comunale di Santa Teresa di Riva ha definitivamente approvato la variante urbanistica al P. di F. relativamente al terreno di proprietà dei ricorrenti, dando atto della decorrenza dei termini per la formazione del silenzio assenso regionale, ha di fatto comportato la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione dello strumento urbanistico generale già gravanti su quel terreno, ma essa deliberazione risulta priva sia di qualunque indicazione circa l'ammontare delle somme previste per far fronte alla corresponsione dei dovuti indennizzi per la reitera dei vincoli e/o della fonte del loro finanziamento e sia, di conseguenza, anche del prescritto parere circa la regolarità contabile e dell'attestazione della relativa copertura finanziaria, perciò, risulta illegittima.

Invero, "la conseguenza dell'omessa indicazione dei pareri prescritti (parere di regolarità tecnica e contabile, nonché quello del Segretario in tema di conformità della proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e regolamenti) è, sotto il profilo procedimentale, l'impossibilità di sottoposizione ad approvazione della proposta; mentre per quanto concerne l'eventuale adozione della deliberazione da parte dell'organo consiliare, in assenza dei prescritti pareri, o comunque anche di uno solo di essi, la conseguenza sarà, senz'altro, la sua illegittimità per violazione di legge" (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 13.5.2004, n. 8718; sul punto vedasi anche Consiglio di Stato, Sez. V, 15.2.2000, n. 808).

In sostanza, la citata deliberazione consiliare n. 33 dell'11.7.2009 avrebbe dovuto prevedere lo stanziamento delle somme a titolo di indennizzo in favore dei proprietari delle aree (compresi i ricorrenti) rispetto alle quali si è provveduto a reiterare i vincoli preordinati all'esproprio o anche della fonte del loro finanziamento; non v'è dubbio, infatti, che il provvedimento impugnato - laddove determina la reiterazione dei vincoli - comporti necessariamente una spesa e, quindi, l'obbligatorietà del relativo impegno di spesa e, perciò, avrebbe dovuto essere corredato dell'apposito parere di regolarità contabile, invece mancante.

È tale impegno andava effettuato proprio nella impugnata deliberazione consiliare n. 33/2009, poiché essa comporta, unitamente alla variante la definitiva

reiterazione dei vincoli espropriativi; quindi, non v'è dubbio che la fonte del finanziamento e l'impegno di spesa doveva accompagnare tale atto deliberativo consiliare, posto che per la reiterazione dei vincoli il relativo onere economico incombe senz'altro sul Comune resistente.

Pertanto, considerato che il provvedimento di reitera dei vincoli a contenuto espropriativo deve necessariamente prevedere l'indicazione dei fondi stanziati a fini indennitari o, quanto meno, della fonte del loro finanziamento (comportando una spesa), in applicazione dell'**art. 32 del nuovo Statuto Comunale di Santa Teresa di Riva** (approvato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 14 maggio, 21 maggio e 29 maggio 2009 con deliberazione n. 29/09), **applicabile, razione temporis, alla deliberazione consiliare n. 33 dell'11.7.2009, quest'ultima deliberazione risulta essere stata adottata in mancanza dell'apposito obbligatorio ed indefettibile parere di regolarità contabile e, comportando, come detto, la necessaria assunzione di un impegno di spesa, In mancanza dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria sulla relativa proposta di deliberazione** (cfr. proposta n. 34 del 24.6.2009 allegata alla deliberazione).

Il citato **articolo 32, commi 3 e 5 dello Statuto comunale di Santa Teresa di Riva**, infatti, prevede che *"Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché, ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria"* (comma 3) e che *"le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari, affinché gli uffici previsti dall'articolo 53 della legge n. 142/90, come recepita nella Regione Sicilia, possano esprimere il necessario parere....."* (comma 5).

Pertanto, alla luce delle disposizioni di legge e statutarie sopra richiamate, nella specie, la mancanza del relativo parere di regolarità contabile e dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria e, prim'ancora, la mancata indicazione dei necessari mezzi finanziari affinché gli uffici potessero esprimere il loro necessario parere ed attestazione, determinano la radicale illegittimità e, quindi annullabilità e/o nullità e/o inefficacia della impugnata deliberazione consiliare n. 33/2009.

Da qui un ulteriore profilo di illegittimità della deliberazione consiliare impugnata.>>.

Anche i terzi motivi aggiunti, quindi, meritano di essere accolti con conseguenziale annullamento della sentenza impugnata.

\* \* \* \* \*

**II. ERRONEITÀ DEL CAPO DI SENTENZA CHE HA POSTO A CARICO  
DEGLI ODIERNI APPELLANTI LE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.**

#### VIOLAZIONE ART 91 C.P.C..

Per come comprovato dai motivi del presente appello il TAR ha errato a rigettare il ricorso e tutti i motivi aggiunti, che invece avrebbero dovuto essere accolti.

Conseguentemente il TAR non avrebbe potuto, in applicazione del principio della soccombenza, condannare i sigg.ri Ferrara, ricorrenti in primo grado, e l'interveniente ad adiuvandum sig.ra Adelina Caspanello, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore pro-quota delle Amministrazioni resistenti, e piuttosto, in funzione dell'accoglimento, avrebbe dovuto condannare proprio queste ultime alle spese del giudizio da rifondere in favore di essi ricorrenti, e ciò in osservanza del disposto dell'art. 91 c.p.c..

Pertanto, in conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'appello qui proposto si chiede che codesto Ecc.mo CGA voglia riformare anche il capo di sentenza regolativo delle spese condannando le amministrazioni intimiate in primo grado, e segnatamente il Comune di Santa Teresa di Riva, la Provincia Regionale di Messina e l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente a rifondere le spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio nei confronti dei sigg.ri Ferrara, odierni appellanti, rimborsando loro anche quanto già pagato pro-quota al Comune di Santa Teresa di Riva per spese di primo grado (giusto pagamento di € 500,00 effettuato dal sig. Angelo Ferrara - per conto dei tre ricorrenti e dell'interveniente - mediante versamento presso la Tesoreria Comunale Banca Sviluppo S.p.A. e trasmissione della relativa bolletta/quietanza al Comune).

Anche sotto tale profilo, quindi, la sentenza impugnata merita di

essere riformata.

\* \* \* \* \*

Per mero scrupolo difensivo si rileva che il presente appello, proposto avverso sentenza pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 4.6.2010 e non notificata, essendo già in corso il termine per l'appello alla data di entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo (16.9.2010), è stato proposto nel termine di 120 giorni da detta pubblicazione previsto dall'art. 23 bis l. n. 1034/1971, ai sensi dell'Allegato 3 (Norme transitorie), Titolo II (Ulteriori norme transitorie), art. 2 al D.Lgs. n. 104/2010 a tenore del quale *"Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano ad trovare applicazione le norme precedenti"*.

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in S.G. di Palermo adito voglia - previa acquisizione del fascicolo di primo grado ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Allegato al D.Lgs. n. 104/2010 recante il C.P.A. -:

1) accogliere, perché fondato in fatto e diritto, il su esteso ricorso in appello e, quindi, annullare e/o riformare la impugnata sentenza del T.A.R. Sicilia Sezione Staccata di Catania Sezione II<sup>a</sup> n. 2127/2010 reg. sen. meglio specificata in epigrafe, e, per l'effetto, accogliere il ricorso e tutti i motivi aggiunti di primo grado iscritti al n. 1025/2008 R.G. annullando, per quanto d'interesse degli appellanti, tutti gli atti e provvedimenti con essi impugnati;

2) adottare ogni altra statuizione consequenziale anche in ordine alla

riforma della statuizione di condanna alla spese contenuta nella sentenza impugnata ed alla condanna degli appellati Comune di Santa Teresa di Riva, Provincia Regionale di Messina ed Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore degli appellanti sigg.ri Ferrara delle spese e compensi di difesa per entrambi i gradi del giudizio.

**Dichiarazione sul valore della controversia ex DPR n. 115/2002 e s.m.i.:**

I sottoscritti procuratori e difensori dichiarano ad ogni effetto di legge che la controversia introdotta col su esteso ricorso in appello è di valore indeterminabile e, rictrando nel novero delle controversie disciplinate dall'art. 119 C.P.A., per essa si versa l'importo del **contributo unificato** di iscrizione a ruolo di € 1.000,00.

Messina, 08 Novembre 2010

(Avv. Nunziato Antonio Medina)

*Nunziato Antonio Medina*

(Avv. Carmelo Briguglio)

*Carmelo Briguglio*

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Palermo ho notificato il su esteso ricorso in appello, recante procura a margine, a:

1) **COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA**, in persona del suo Sindaco pro-tempore, e per esso al suo procuratore e difensore costituito nel giudizio di primo grado dinnanzi al T.A.R. Sicilia Sezione Staccata di Catania iscritto al n. 1025/2008 R.G., Avv. Maria Germana Logorelli, nel domicilio eletto in Catania, via Aloi n. 46, c.a.p. 95129, presso lo studio dell'Avv. Mariano Lo Giudice, ivi inviandone copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.

del



2) **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del suo Presidente pro-tempore, e per essa al suo procuratore e difensore costituito nel giudizio di primo grado dinnanzi al T.A.R. Sicilia Sezione Staccata di Catania iscritto al n. 1025/2008 R.G., Avv. Maria Tusa, nel domicilio eletto in Catania, via Federico De Roberto n. 31, c.a.p. 95129, presso lo studio dell'Avv. Rosalia Capone, ivi inviandone copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.

del



3) sig.ra ADELINA CASPANELLO, nata a Santa Teresa di Riva (Me) il 10.12.1932, e per essa al suo procuratore e difensore costituito nel giudizio di primo grado dinanzi al T.A.R. Sicilia Sezione Staccata di Catania iscritto al n. 1025/2008 R.G., Avv. Francesco Amato, nel domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Catania via Luigi Capuana n. 32, c.a.p. 95129, ivi inviandone copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.

del



4) **ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Viale Alcide de Gasperi n. 81, Palermo, ivi consegnandone copia conforme al suo originale a mani di



incaricato di ricevere le notificazioni.

5) UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Viale Alcide de Gasperi n. 81, Palermo, ivi consegnandone copia conforme al suo originale a mani di incaricato di ricevere le notificazioni.